

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 540

REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente)

INDICE

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	1
Natura delle stime contabili	2–3
Concetti chiave del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	4–9
Data di entrata in vigore	10
Obiettivo	11
Definizioni	12
Regole	
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	13–15
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi	16–17
Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi	18–30
Informativa relativa alle stime contabili	31
Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione	32
Valutazione complessiva basata sulle procedure di revisione svolte	33–36
Attestazioni scritte	37
Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, la direzione o altri soggetti competenti	38
Documentazione	39
Linee guida e altro materiale esplicativo	
Natura delle stime contabili	A1–A7
Concetti chiave del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	A8–A13
Definizioni	A14–A18
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	A19–A63
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi	A64–A80
Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi	A81–A132
Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione	A133–A136
Valutazione complessiva basata sulle procedure di revisione svolte	A137–A144

Attestazioni scritte	A145
Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, la direzione o altri soggetti competenti	A146–A148
Documentazione	A149–A152
Appendice 1: Fattori di rischio intrinseco	
Appendice 2: Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance	

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540 “Revisione delle stime contabili e della relativa informativa” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

I principi ISA Italia – ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B – e l’ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l’ISQC 1 emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l’autorizzazione dell’International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell’INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB’s International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell’Italia. Il testo approvato degli ISA e dell’ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall’IFAC. L’IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org.

Introduzione

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore con riferimento alle stime contabili e alla relativa informativa nell'ambito della revisione contabile del bilancio. In particolare, esso include regole e linee guida che fanno riferimento o approfondiscono le modalità con cui i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315¹, n. 330², n. 450³, n. 500⁴ e altri principi di revisione internazionali (ISA Italia) pertinenti, devono trovare applicazione relativamente alle stime contabili e alla relativa informativa. Il presente principio di revisione include altresì regole e linee guida sulla valutazione degli errori nelle stime contabili e nella relativa informativa, nonché sugli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione.

Natura delle stime contabili

2. Le stime contabili variano considerevolmente nella loro natura ed è necessario che siano effettuate dalla direzione quando i valori monetari non sono direttamente osservabili. La quantificazione di questi valori monetari è soggetta a incertezza nella stima, a causa dei limiti intrinseci nelle conoscenze o nei dati. Tali limiti danno luogo ad un'intrinseca soggettività e variazione nei risultati della quantificazione. Il processo di effettuazione delle stime contabili comporta la scelta e l'applicazione di un metodo utilizzando assunzioni e dati; tale processo richiede la formulazione di valutazioni da parte della direzione e può dare luogo a complessità nella quantificazione. Gli effetti della complessità, della soggettività o degli altri fattori di rischio intrinseco nella quantificazione di tali valori monetari influenzano la possibilità che questi contengano errori. (Rif.: Parr. A1–A6, Appendice 1)
3. Benché il presente principio di revisione si applichi a tutte le stime contabili, la misura in cui una stima contabile è soggetta a incertezza nella stima può variare in modo sostanziale. La natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di valutazione del rischio e delle procedure di revisione conseguenti richieste dal presente principio varieranno in relazione all'incertezza nella stima e alla valutazione dei relativi rischi di errori significativi. Per alcune stime contabili, l'incertezza nella stima può essere molto bassa, a causa della loro natura, e anche la complessità e la soggettività insite nella loro effettuazione possono essere molto basse. Per tali stime contabili, si presume che le procedure di valutazione del rischio e le procedure di revisione conseguenti richieste dal presente principio non siano estese. Quando l'incertezza nella stima, la complessità o la soggettività sono molto alte, si presume che tali procedure siano molto più estese. Il presente principio contiene linee guida sulle modalità con cui le regole in esso contenute possono essere scalabili. (Rif.: Par. A7)

Concetti chiave del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

4. Il presente principio di revisione richiede una valutazione separata del rischio intrinseco per le stime contabili ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni.

A seconda della natura di una determinata stima contabile, la possibilità che un'asserzione contenga un errore significativo può dipendere o essere influenzata da:

- incertezza nella stima,

¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera".

² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati".

³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 "Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile".

⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 "Elementi probativi".

- complessità,
- soggettività,
- altri fattori di rischio intrinseco o
- interrelazioni tra di loro.

Come spiegato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200⁵, il rischio intrinseco è più elevato per alcune asserzioni e relative classi di operazioni, saldi contabili e informativa piuttosto che per altre. Di conseguenza, la valutazione del rischio intrinseco dipende dal grado in cui i fattori di rischio intrinseco influiscono sulla probabilità o sull'entità dell'errore e varia su una scala che nel presente principio viene denominata spettro del rischio intrinseco. (Rif.: Parr. A8–A9, A65–A66, Appendice 1)

5. Il presente principio di revisione fa riferimento alle regole pertinenti contenute nei principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 330 e fornisce le relative linee guida, per sottolineare l'importanza delle decisioni del revisore sui controlli relativi alle stime contabili, incluse le decisioni sul fatto se:
 - vi siano controlli rilevanti ai fini della revisione contabile, dei quali il revisore è tenuto a valutare la configurazione e a stabilire se siano stati messi in atto;
 - verificare l'efficacia operativa di tali controlli.
6. Il presente principio di revisione richiede anche una valutazione separata del rischio di controllo per le stime contabili nel valutare i rischi di errori significativi a livello di asserzioni. Nel valutare il rischio di controllo, il revisore tiene conto del fatto se le procedure di revisione conseguenti prevedano un affidamento pianificato sull'efficacia operativa dei controlli. Se il revisore non esegue procedure di conformità sui controlli, la sua valutazione del rischio di errori significativi a livello di asserzioni non può essere ridotta assumendo l'efficacia operativa dei controlli rispetto a una particolare asserzione.⁶ (Rif.: Par. A10)
7. Il presente principio di revisione evidenzia che è necessario che le procedure di revisione conseguenti (incluse, ove appropriate, le procedure di conformità) siano determinate in risposta alle ragioni alla base della identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni, tenendo in considerazione l'effetto di uno o più fattori di rischio intrinseco e la valutazione del rischio di controllo da parte del revisore.
8. L'esercizio dello scetticismo professionale in relazione alle stime contabili è influenzato dalla considerazione dei fattori di rischio intrinseco da parte del revisore e la sua importanza aumenta quando le stime contabili dipendono o sono influenzate da un maggior grado di incertezza nella stima, complessità, soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco. Analogamente, l'esercizio dello scetticismo professionale assume importanza qualora vi sia una maggiore possibilità di errori dovuti a ingerenze della direzione o a frode. (Rif.: Par. A11)
9. Il presente principio di revisione richiede al revisore di valutare, sulla base delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili e la relativa informativa siano ragionevoli⁷ nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero se contengano errori. Ai fini del presente principio di revisione, ragionevole nel contesto del quadro

⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)", paragrafo A40.

⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 530 "Campionamento di revisione", Appendice 3.

⁷ Si veda anche il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio", paragrafo 13 c).

normativo sull'informazione finanziaria applicabile significa che sono state applicate in modo appropriato le disposizioni pertinenti di tale quadro normativo, incluse quelle relative: (Rif.: Parr. A12–A13, A139–A144)

- all'effettuazione della stima contabile, inclusa la scelta del metodo, delle assunzioni e dei dati in considerazione della natura della stima contabile e dei fatti e delle circostanze dell'impresa;
- alla scelta della stima puntuale della direzione;
- all'informativa sulla stima contabile, inclusa l'informativa sul modo in cui tale stima è stata effettuata, nonché sulla natura, sull'estensione e sulle cause di incertezza nella stima.

Data di entrata in vigore

10. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

Obiettivo

11. L'obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito al fatto che le stime contabili e la relativa informativa in bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Definizioni

12. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:
- a) Stima contabile – Un valore monetario la cui quantificazione, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, è soggetta a incertezza nella stima. (Rif.: Par. A14)
 - b) Stima puntuale del revisore o intervallo di stima del revisore – Rispettivamente, un valore o un intervallo di valori sviluppato dal revisore nella valutazione della stima puntuale della direzione. (Rif.: Par. A15)
 - c) Incertezza nella stima – La suscettibilità ad un'intrinseca mancanza di precisione nella quantificazione. (Rif.: Par. A16, Appendice 1)
 - d) Ingerenze da parte della direzione – Una mancanza di neutralità da parte della direzione nella redazione delle informazioni. (Rif.: Par. A17)
 - e) Stima puntuale della direzione – Il valore scelto dalla direzione per la rilevazione o l'informativa in bilancio di una stima contabile.
 - f) Risultato di una stima contabile – Il valore monetario effettivo risultante dall'esito delle operazioni, degli eventi o delle condizioni considerati nell'effettuazione di una stima contabile. (Rif.: Par. A18)

Regole

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

13. Nell'acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315⁸, il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti nel seguito indicati relativi alle stime contabili dell'impresa.

⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 3, 5–6, 9, 11–12, 15–17 e 20–21.

Le procedure del revisore finalizzate ad acquisire tale comprensione devono essere svolte nella misura necessaria a fornire una base appropriata per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni. (Rif.: Parr. A19–A22)

L'impresa ed il contesto in cui opera

- a) Le operazioni dell'impresa e altri eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare o di modificare le stime contabili o la relativa informativa in bilancio. (Rif.: Par. A23)
- b) Le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili (inclusi i criteri di rilevazione, di valutazione e le disposizioni in merito alla presentazione e all'informativa delle stesse) e come queste si applicano considerando la natura e le circostanze dell'impresa e il contesto in cui opera, incluse le modalità con cui le operazioni e altri eventi o condizioni sono soggetti ai fattori di rischio intrinseco o ne sono influenzati. (Rif.: Parr. A24–A25)
- c) I fattori relativi alla regolamentazione pertinenti alle stime contabili, inclusi, ove applicabile, i quadri regolamentari relativi alla vigilanza prudenziale. (Rif.: Par. A26)
- d) La natura delle stime contabili e della relativa informativa che il revisore si aspetta siano incluse nel bilancio dell'impresa, sulla base della sua comprensione degli aspetti di cui ai precedenti punti a)–c). (Rif.: Par. A27)

Il controllo interno dell'impresa

- e) La natura e l'estensione della supervisione e della governance che l'impresa ha in essere sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della direzione relativo alle stime contabili. (Rif.: Parr. A28–A30).
- f) Le modalità con cui la direzione identifica la necessità di competenze o conoscenze specifiche in relazione alle stime contabili e le applica, incluso l'utilizzo di un esperto della direzione. (Rif.: Par. A31)
- g) Le modalità con cui il processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio identifica e fronteggia i rischi relativi alle stime contabili. (Rif.: Parr. A32–A33)
- h) Il sistema informativo dell'impresa relativo alle stime contabili, include:
 - i) le classi di operazioni, gli eventi e le condizioni che sono significativi per il bilancio e che danno origine alla necessità di stime contabili e della relativa informativa, o a modifiche nelle stesse; e (Rif.: Parr. A34–A35)
 - ii) per tali stime contabili e la relativa informativa, le modalità con cui la direzione:
 - a. identifica i metodi, le assunzioni o le fonti dei dati pertinenti, e la necessità di apportarvi cambiamenti, che siano appropriati nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluse le modalità con cui la direzione: (Rif.: Parr. A36–A37)
 - i. sceglie o definisce, e applica, i metodi utilizzati, incluso l'utilizzo di modelli; (Rif.: Parr. A38–A39)
 - ii. sceglie le assunzioni da utilizzare, inclusa la considerazione di alternative, e identifica le assunzioni significative; (Rif.: Parr. A40–A43)
 - iii. sceglie i dati da utilizzare; (Rif.: Par. A44)

- b. comprende il grado di incertezza nella stima, anche considerando l'intervallo dei possibili risultati della quantificazione; (Rif.: Par. A45)
 - c. fronteggia l'incertezza nella stima, inclusa la scelta di una stima puntuale e la relativa informativa da presentare in bilancio. (Rif.: Parr. A46–A49)
- i) Le attività di controllo rilevanti ai fini della revisione contabile sul processo utilizzato dalla direzione per effettuare le stime contabili come illustrato al precedente punto h) ii). (Rif.: Parr. A50–A54)
 - j) Le modalità con cui la direzione riesamina i risultati delle stime contabili precedenti e agisce in risposta ai risultati di tale riesame.
14. Il revisore deve riesaminare il risultato delle stime contabili precedenti, ovvero, ove applicabile, la loro rideterminazione successiva, al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi nel periodo amministrativo in esame. Nel determinare la natura e l'estensione di tale riesame, il revisore deve tenere conto delle caratteristiche delle stime contabili. Il riesame non intende tuttavia mettere in discussione le valutazioni sulle stime contabili formulate nel periodo amministrativo precedente che erano appropriate in base alle informazioni disponibili nel momento in cui le stime erano state effettuate. (Rif.: Parr. A55–A60)
15. Per quanto concerne le stime contabili, il revisore deve stabilire se all'interno del team di revisione siano necessarie competenze o conoscenze specifiche per svolgere le procedure di valutazione del rischio, per identificare e valutare i rischi di errori significativi, per definire e svolgere le procedure di revisione in risposta a tali rischi o per valutare gli elementi probativi acquisiti. (Rif.: Parr. A61–A63)

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

16. Nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi per una stima contabile e la relativa informativa a livello di asserzioni, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 315⁹, il revisore deve valutare separatamente il rischio intrinseco e il rischio di controllo. Nell'identificare i rischi di errori significativi e nel valutare il rischio intrinseco, il revisore deve tenere conto di quanto segue: (Rif.: Parr. A64–A71)
- a) la misura in cui la stima contabile è soggetta ad incertezza nella stima; (Rif.: Parr. A72–A75)
 - b) la misura in cui i seguenti aspetti sono influenzati da complessità, soggettività o altri fattori di rischio intrinseco: (Rif.: Parr. A76–A79)
 - i) la scelta e l'applicazione del metodo, delle assunzioni e dei dati nell'effettuare la stima contabile; o
 - ii) la scelta della stima puntuale della direzione e della relativa informativa da includere nel bilancio.
17. Il revisore deve stabilire se i rischi di errori significativi identificati e valutati in conformità al paragrafo 16 rappresentino, a suo giudizio, rischi significativi.¹⁰ Se il revisore ha stabilito che sussiste un rischio significativo, egli deve acquisire una comprensione dei controlli dell'impresa, incluse le attività di controllo, rilevanti per tale rischio.¹¹ (Rif.: Par. A80)

⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 25 e 26.

¹⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 27.

¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 29.

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi

18. Come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330,¹² le procedure di revisione conseguenti devono essere determinate in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni,¹³ considerando le ragioni alla base della valutazione attribuita a tali rischi. Le procedure di revisione conseguenti devono includere uno o più dei seguenti approcci:
- a) acquisire elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione (si veda il paragrafo 21);
 - b) verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile (si vedano i paragrafi 22–27); o
 - c) sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima del revisore (si vedano i paragrafi 28–29).

Le procedure di revisione conseguenti devono considerare che quanto più alto è il rischio identificato e valutato di errore significativo, tanto più persuasivi dovranno essere gli elementi probativi.¹⁴ Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti secondo modalità che non siano influenzate dall'obiettivo di acquisire solo elementi probativi che possono essere di conferma o di escludere elementi probativi che possono essere contraddittori. (Rif.: Parr. A81–A84)

19. Come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330,¹⁵ il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'efficacia operativa dei controlli pertinenti, se:
- a) nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni il revisore si aspetti che i controlli operino efficacemente; ovvero
 - b) le procedure di validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni.

In relazione alle stime contabili, le procedure di conformità del revisore su tali controlli devono essere determinate in risposta alle ragioni alla base della valutazione attribuita ai rischi di errori significativi. Nel definire e svolgere le procedure di conformità, il revisore deve acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto maggiore è l'affidamento riposto dal revisore sull'efficacia di un controllo.¹⁶ (Rif.: Parr. A85–A89)

20. Per un rischio significativo relativo a una stima contabile, se il revisore pianifica di fare affidamento sui relativi controlli, le procedure di revisione conseguenti da svolgere nel periodo amministrativo in esame devono includere le procedure di conformità. Qualora l'approccio a un rischio significativo si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio.¹⁷ (Rif.: Par. A90)

Acquisire elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione

21. Qualora le procedure di revisione conseguenti includano l'acquisizione di elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione, il revisore deve valutare se tali elementi probativi siano sufficienti e appropriati a fronteggiare i rischi di errori significativi relativi alla stima contabile.

¹² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 6-15 e 18.

¹³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 6-7 e 21.

¹⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 7 b).

¹⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 8.

¹⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 9.

¹⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 15 e 21.

Nell'effettuare tale valutazione il revisore considera che i cambiamenti nelle circostanze e altre condizioni, intercorrenti tra l'evento e la data della quantificazione, possono influenzare la pertinenza di tali elementi probativi nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. (Rif.: Parr. A91–A93)

Verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile

22. Nel verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile, le procedure di revisione conseguenti devono includere procedure definite e svolte conformemente ai paragrafi 23–26 al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a fronte dei rischi di errori significativi relativi: (Rif.: Par. A94)
- a) alla scelta e all'applicazione dei metodi, delle assunzioni significative e dei dati utilizzati dalla direzione nell'effettuare la stima contabile;
 - b) alle modalità con cui la direzione ha scelto la stima puntuale e ha elaborato la relativa informativa sull'incertezza nella stima.

Metodi

23. Nell'applicare le regole del paragrafo 22, con riferimento ai metodi utilizzati dalla direzione, le procedure di revisione conseguenti devono considerare:
- a) se, nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il metodo scelto sia appropriato e, ove applicabile, se le modifiche rispetto al metodo utilizzato nei periodi amministrativi precedenti siano appropriate; (Rif.: Parr. A95, A97)
 - b) se le valutazioni effettuate nella scelta del metodo diano origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione; (Rif.: Par. A96)
 - c) se i calcoli siano applicati in conformità al metodo e siano corretti dal punto di vista matematico;
 - d) qualora l'applicazione del metodo da parte della direzione comporti l'utilizzo di un modello complesso, se le valutazioni siano state applicate coerentemente e, ove applicabile: (Rif.: Parr. A98–A100)
 - i) se la configurazione del modello soddisfi la finalità della quantificazione prevista dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e sia appropriata nelle circostanze, nonché, ove applicabile, se le modifiche rispetto al modello utilizzato nel periodo amministrativo precedente siano appropriate alle circostanze;
 - ii) se le rettifiche all'output del modello siano coerenti con la finalità della quantificazione prevista dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriate alle circostanze;
 - e) se, nell'applicare il metodo, sia stata mantenuta l'integrità delle assunzioni significative e dei dati. (Rif.: Par. A101)

Assunzioni significative

24. Nell'applicare le regole del paragrafo 22, con riferimento alle assunzioni significative della direzione, le procedure di revisione conseguenti devono considerare:
- a) se le assunzioni significative siano appropriate nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e se le modifiche rispetto ai periodi amministrativi precedenti siano appropriate, ove applicabile; (Rif.: Parr. A95, A102–A103)

- b) se le valutazioni effettuate nella scelta delle assunzioni significative diano origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione; (Rif.: Par. A96)
- c) se le assunzioni significative siano coerenti tra loro e con quelle utilizzate per altre stime contabili, o con le relative assunzioni utilizzate per altre aree di attività dell'impresa, sulla base della conoscenza acquisita dal revisore nel corso della revisione; (Rif.: Par. A104)
- d) ove applicabile, se la direzione abbia intenzione di porre in essere determinate azioni e abbia la capacità di farlo. (Rif.: Par. A105)

Dati

25. Nell'applicare le regole del paragrafo 22, con riferimento ai dati utilizzati dalla direzione, le procedure di revisione conseguenti devono considerare:
- a) se i dati siano appropriati nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e se le modifiche rispetto ai periodi amministrativi precedenti siano appropriate, ove applicabile; (Rif.: Parr. A95, A106)
 - b) se le valutazioni effettuate nella scelta dei dati diano origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione; (Rif.: Par. A96)
 - c) se i dati siano pertinenti e attendibili nelle circostanze; (Rif.: Par. A107)
 - d) se i dati siano stati appropriatamente compresi o interpretati dalla direzione, anche con riferimento a clausole contrattuali. (Rif.: Par. A108)

Scelta da parte della direzione di una stima puntuale e della relativa informativa sull'incertezza nella stima

26. Nell'applicare le regole del paragrafo 22, le procedure di revisione conseguenti devono considerare se, nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, la direzione abbia adottato le misure appropriate per:
- a) comprendere l'incertezza nella stima; (Rif.: Par. A109)
 - b) fronteggiare l'incertezza nella stima scegliendo una stima puntuale appropriata ed elaborando la relativa informativa sull'incertezza nella stima. (Rif.: Parr. A110–A114)
27. Qualora, secondo il giudizio del revisore in base agli elementi probativi acquisiti, la direzione non abbia adottato le misure appropriate per comprendere o fronteggiare l'incertezza nella stima, il revisore deve: (Rif.: Parr. A115–A117)
- a) richiedere alla direzione di svolgere procedure aggiuntive al fine di comprendere l'incertezza nella stima o di fronteggiarla riconsiderando la scelta della stima puntuale o valutando di fornire informazioni ulteriori sull'incertezza nella stima, e valutare le risposte della direzione in conformità al paragrafo 26;
 - b) sviluppare, per quanto possibile, una stima puntuale o un intervallo di stima del revisore in conformità ai paragrafi 28–29 se stabilisce che la risposta della direzione alla sua richiesta non fronteggi sufficientemente l'incertezza nella stima;
 - c) valutare se esista una carenza nel controllo interno e, in caso affermativo, comunicarla in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 265.¹⁸

¹⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 265 “Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione”.

Sviluppo di una stima puntuale o di un intervallo di stima del revisore

28. Qualora il revisore sviluppi una stima puntuale o un intervallo di stima al fine di valutare la stima puntuale della direzione e la relativa informativa sull'incertezza nella stima, incluso quando ciò sia richiesto dal paragrafo 27 b), le procedure di revisione conseguenti devono includere procedure per valutare se i metodi, le assunzioni o i dati utilizzati dalla direzione siano appropriati nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. A prescindere dal fatto che il revisore utilizzi i propri metodi, assunzioni o dati o utilizzi quelli della direzione, tali procedure di revisione conseguenti devono essere definite e svolte per affrontare gli aspetti di cui ai paragrafi 23–25. (Rif.: Parr. A118–A123)
29. Se il revisore sviluppa un intervallo di stima, egli deve:
- a) stabilire che l'intervallo includa soltanto valori che sono supportati da elementi probativi sufficienti e appropriati e sono stati ritenuti dal revisore ragionevoli nel contesto delle finalità della quantificazione e di altre disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; (Rif.: Parr. A124–A125)
 - b) definire e svolgere procedure di revisione conseguenti per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi relativi all'informativa di bilancio che descrive l'incertezza nella stima.

Altre considerazioni relative agli elementi probativi

30. Nell'acquisire elementi probativi a fronte dei rischi di errori significativi relativi alle stime contabili, a prescindere dalle fonti di informazioni da utilizzare come elementi probativi, il revisore deve conformarsi alle regole pertinenti di cui al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500.

Nell'utilizzo del lavoro di un esperto della direzione, le regole di cui ai paragrafi 21–29 del presente principio possono aiutare il revisore a valutare l'appropriatezza del lavoro di tale esperto quale elemento probativo per l'asserzione oggetto di verifica, in conformità al paragrafo 8 c) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500. Nel valutare il lavoro dell'esperto della direzione, la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti sono influenzate dalla valutazione del revisore sulla competenza, sulle capacità e sull'obiettività dell'esperto, dalla comprensione da parte del revisore della natura del lavoro svolto dall'esperto, e dalla familiarità del revisore con il settore di competenza dell'esperto. (Rif.: Parr. A126–A132)

Informativa relativa alle stime contabili

31. Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni con riferimento all'informativa relativa ad una stima contabile, diversa dall'informativa riguardante l'incertezza nella stima trattata ai paragrafi 26 b) e 29 b).

Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione

32. Il revisore deve stabilire se le valutazioni e le decisioni assunte dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili incluse nel bilancio, anche se ragionevoli considerate singolarmente, siano indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione. Quando vengono identificati indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, il revisore deve valutare le implicazioni per la revisione contabile. Ove sussista l'intenzione di fuorviare, l'ingerenza da parte della direzione è di natura fraudolenta. (Rif.: Parr. A133–A136)

Valutazione complessiva basata sulle procedure di revisione svolte

33. Nell'applicare il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330¹⁹ alle stime contabili, il revisore deve valutare, sulla base delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti, se: (Rif.: Parr. A137–A138)
- a) le valutazioni dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni rimangono appropriate, anche quando siano stati identificati indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione;
 - b) le decisioni della direzione in merito agli aspetti di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle stime contabili nel bilancio siano conformi al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
 - c) siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati.
34. Nell'effettuare la valutazione richiesta dal paragrafo 33 c), il revisore deve tenere conto di tutti gli elementi probativi pertinenti acquisiti, siano essi di conferma o contraddittori.²⁰ Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve valutarne le implicazioni per la revisione contabile o per il giudizio del revisore sul bilancio, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.²¹

Stabilire se le stime contabili siano ragionevoli o contengano errori

35. Il revisore deve stabilire se le stime contabili e la relativa informativa siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero se contengano errori. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450²² fornisce linee guida sulle modalità con cui il revisore può distinguere gli errori (siano essi oggettivi, soggettivi o proiettati) al fine di valutare l'effetto degli errori non corretti sul bilancio. (Rif.: Parr. A12–A13, A139–A144)
36. In relazione alle stime contabili, il revisore deve valutare:
- a) nel caso di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, se la direzione ha incluso informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente richieste dal quadro normativo applicabile, che sono necessarie per conseguire la corretta rappresentazione del bilancio nel suo complesso;²³ ovvero
 - b) nel caso di un quadro normativo basato sulla conformità, se le informazioni siano quelle necessarie affinché il bilancio non sia fuorviante.^{24 24-bis}

Attestazioni scritte

37. Il revisore deve richiedere attestazioni scritte alla direzione²⁵ e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, in merito al fatto che i metodi, le assunzioni significative e i dati utilizzati per effettuare le stime contabili e predisporre la relativa informativa siano appropriati per conseguire una rilevazione, una valutazione o un'informativa conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Il revisore deve considerare inoltre la necessità di acquisire attestazioni su

¹⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 25–26.

²⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo 11.

²¹ Principio di revisione internazionale n. 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”.

²² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, paragrafo A6.

²³ Si veda anche il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo 14.

²⁴ Si veda anche il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo 19.

^{24-bis} Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14 del citato decreto richiede al revisore un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta. Conseguentemente il paragrafo 36, lett. b) non è applicabile.

²⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580 “Attestazioni scritte”.

specifiche stime contabili, con riferimento anche ai metodi, alle assunzioni o ai dati utilizzati. (Rif.: Par. A145)

Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, la direzione o altri soggetti competenti

38. Nell'applicare i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 260²⁶ e n. 265,²⁷ il revisore è tenuto a comunicare con i responsabili delle attività di governance o la direzione in merito a determinati aspetti, inclusi rispettivamente gli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili dell'impresa e le carenze significative nel controllo interno. Nel fare ciò, il revisore deve considerare gli eventuali aspetti da comunicare in merito alle stime contabili e tenere conto del fatto se le ragioni alla base dei rischi di errori significativi riguardino l'incertezza nella stima o gli effetti della complessità, della soggettività o degli altri fattori di rischio intrinseco nell'effettuare le stime contabili e predisporre la relativa informativa. Inoltre, in alcune circostanze, leggi o regolamenti richiedono al revisore di comunicare in merito ad alcuni aspetti con altri soggetti competenti, quali le autorità di vigilanza. (Rif.: Parr. A146–A148)

Documentazione

39. Il revisore deve includere nella documentazione della revisione:²⁸ (Rif.: Parr. A149–A152)

- a) gli elementi chiave della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno, relativamente alle stime contabili effettuate dall'impresa;
- b) la correlazione delle procedure di revisione conseguenti con i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni,²⁹ tenendo conto delle ragioni (siano esse relative al rischio intrinseco o al rischio di controllo) alla base della valutazione di tali rischi;
- c) le risposte del revisore quando la direzione non ha adottato misure appropriate per comprendere e fronteggiare l'incertezza nella stima;
- d) gli eventuali indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione relative alle stime contabili, e la valutazione del revisore delle implicazioni per la revisione contabile, come previsto dal paragrafo 32;
- e) i giudizi significativi in ordine alla ragionevolezza delle stime contabili e della relativa informativa nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero se le stesse contengano errori.

* * *

Linee guida e altro materiale esplicativo

Natura delle stime contabili (Rif.: Par. 2)

Esempi di stime contabili

A1. Esempi di stime contabili relative a classi di operazioni, saldi contabili e informativa includono:

²⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, paragrafo 16 a).

²⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 265, paragrafo 9.

²⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230 “La documentazione della revisione contabile”, paragrafi 8–11, A6, A7 e A10.

²⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 28 b).

- l'obsolescenza delle rimanenze di magazzino;
- l'ammortamento di immobili e macchinari;
- la valutazione delle infrastrutture;
- la valutazione degli strumenti finanziari;
- l'esito di contenziosi in corso;
- gli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- la valutazione delle passività connesse a contratti assicurativi;
- le obbligazioni di garanzia;
- le passività per benefici pensionistici dei dipendenti;
- i pagamenti basati su azioni;
- il fair value di attività o passività acquisite in un'aggregazione aziendale, inclusa la determinazione dell'avviamento e delle attività immateriali;
- la perdita di valore di attività non correnti o immobili o macchinari posseduti per la vendita;
- gli scambi non monetari di attività o passività tra parti indipendenti;
- i ricavi rilevati per contratti a lungo termine.

Metodi

A2. Un metodo è una tecnica di quantificazione utilizzata dalla direzione per effettuare una stima contabile in conformità al criterio di quantificazione richiesto. Per esempio, un metodo riconosciuto per l'effettuazione di stime contabili relative alle operazioni con pagamento basato su azioni è quello di determinare un prezzo teorico dell'opzione call utilizzando la formula di Black-Scholes. Nell'applicare un metodo, si utilizza uno strumento o un procedimento di calcolo, talvolta denominato modello, e si applicano assunzioni e dati, tenendo conto di una serie di relazioni tra gli stessi.

Assunzioni e dati

A3. Le assunzioni comportano valutazioni basate sulle informazioni disponibili su aspetti quali la scelta di un tasso di interesse, un tasso di sconto, o valutazioni su condizioni o eventi futuri. Un'assunzione può essere scelta dalla direzione da una gamma di alternative appropriate. Le assunzioni formulate o identificate da un esperto della direzione diventano assunzioni della direzione quando questa le utilizza nell'effettuare la stima contabile.

A4. Ai fini del presente principio, i dati sono le informazioni che possono essere acquisite mediante l'osservazione diretta o da un soggetto esterno all'impresa. Le informazioni acquisite applicando ai dati tecniche analitiche o interpretative sono denominate dati derivati quando tali tecniche hanno una base teorica consolidata e pertanto necessitano in misura minore di valutazioni da parte della direzione. Altrimenti, tali informazioni costituiscono un'assunzione.

A5. Esempi di dati sono:

- i prezzi concordati nelle operazioni di mercato;
- i tempi di esercizio di un macchinario di produzione o le quantità prodotte;
- i prezzi storici o altri termini inclusi in contratti, quali un tasso d'interesse negoziato, uno scadenzario dei pagamenti, e le clausole incluse in un contratto di finanziamento;

- le informazioni relative a sviluppi attesi quali previsioni economiche o previsioni sugli utili acquisite da una fonte esterna di informazioni; ovvero
- un tasso di interesse futuro determinato utilizzando tecniche di interpolazione dei tassi di interesse a termine (dato derivato).

A6. I dati possono provenire da un'ampia gamma di fonti. Per esempio, i dati possono essere:

- generati all'interno dell'organizzazione o esternamente;
- acquisiti da un sistema che può essere interno o esterno alla contabilità generale o sezionale;
- osservabili nei contratti; ovvero
- osservabili nelle disposizioni di legge o regolamentari.

Scalabilità (Rif.: Par. 3)

A7. I paragrafi A20–A22, A63, A67 e A84 sono esempi di paragrafi che includono linee guida sulle modalità con cui le regole del presente principio possono essere scalabili.

Concetti chiave del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

Fattori di rischio intrinseco (Rif.: Par. 4)

A8. I fattori di rischio intrinseco sono caratteristici di condizioni e di eventi che possono influenzare la possibilità che un'asserzione contenga errori, prima della considerazione dei controlli. L'Appendice 1 illustra ulteriormente la natura di tali fattori di rischio intrinseco e le loro interrelazioni nell'ambito dell'effettuazione delle stime contabili e della loro presentazione in bilancio.

A9. Oltre ai fattori di rischio intrinseco relativi all'incertezza nella stima, alla complessità o alla soggettività, altri fattori di rischio intrinseco che il revisore può considerare nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi possono includere la misura in cui la stima contabile dipende o è influenzata da:

- cambiamenti nella natura o nelle circostanze delle voci di bilancio pertinenti, o nelle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che possono far nascere la necessità di modificare il metodo, le assunzioni o i dati utilizzati per effettuare la stima contabile;
- la possibilità di errori dovuti a ingerenze da parte della direzione o a frode nell'effettuazione della stima contabile.

Rischio di controllo (Rif.: Par. 6)

A10. Un'importante considerazione per il revisore, nel valutare il rischio di controllo a livello di asserzioni, è l'efficacia della configurazione dei controlli sui quali egli intende fare affidamento e la misura in cui tali controlli fronteggiano i rischi intrinseci identificati e valutati a livello di asserzioni. La valutazione del revisore in ordine al fatto che i controlli siano configurati in modo efficace e siano stati messi in atto supporta l'aspettativa circa la loro efficacia operativa nel determinare se sottoporli a procedure di conformità.

Scetticismo professionale (Rif.: Par. 8)

A11. I paragrafi A60, A95, A96, A137 e A139 sono esempi di paragrafi che descrivono i modi in cui il revisore può esercitare lo scetticismo professionale. Il paragrafo A152 fornisce linee guida sui modi in cui il revisore può documentare l'esercizio dello scetticismo professionale e include esempi di

specifici paragrafi del presente principio per i quali la documentazione può fornire l'evidenza di tale esercizio.

Concetto di "ragionevole" (Rif.: Parr. 9, 35)

A12. Quando il revisore considera se le stime contabili e la relativa informativa siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, altre considerazioni che possono essere rilevanti includono quanto segue:

- se i dati e le assunzioni utilizzati nell'effettuazione della stima contabile siano coerenti tra loro e con quelli utilizzati in altre stime contabili o aree di attività dell'impresa;
- se la stima contabile tenga conto di informazioni appropriate come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A13. L'espressione utilizzata al paragrafo 9 "applicare in modo appropriato" significa in un modo che non solo è conforme alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ma che, nel conseguire tale conformità, riflette valutazioni che sono coerenti con la finalità del criterio di valutazione presente in tale quadro normativo.

Definizioni

Stima contabile (Rif.: Par. 12 a))

A14. Le stime contabili sono valori monetari che possono essere relativi a classi di operazioni o saldi contabili rilevati o oggetto di informativa nel bilancio. Le stime contabili comprendono anche valori monetari inclusi nell'informativa o utilizzati per effettuare valutazioni sulla rilevazione o sull'informativa relative a una classe di operazioni o ad un saldo contabile.

Stima puntuale del revisore o intervallo di stima del revisore (Rif.: Par. 12 b))

A15. Una stima puntuale del revisore o un intervallo di stima del revisore possono essere utilizzati per valutare una stima contabile direttamente (per esempio, un accantonamento per una perdita di valore o il fair value di diversi tipi di strumenti finanziari) o indirettamente (per esempio, un valore da utilizzare come un'assunzione significativa per una stima contabile). Il revisore può adottare un approccio analogo nell'elaborare un valore o un intervallo di valori nella valutazione di un elemento non monetario di dati o di un'assunzione (per esempio, la vita utile stimata di un'attività).

Incertezza nella stima (Rif.: Par. 12 c))

A16. Non tutte le stime contabili sono soggette ad un grado elevato di incertezza nella stima. Per esempio, alcune voci di bilancio possono avere un mercato attivo e aperto che offre informazioni prontamente disponibili e attendibili sui prezzi ai quali avvengono effettivamente gli scambi. Tuttavia, l'incertezza nella stima può sussistere anche quando il metodo di valutazione e i dati sono ben definiti. Per esempio, la valutazione al prezzo di mercato di titoli quotati in un mercato attivo e aperto può richiedere una rettifica se il portafoglio titoli posseduto è significativo o è soggetto a restrizioni in merito alla sua negoziabilità. Inoltre, sull'incertezza nella stima possono incidere le condizioni economiche generali prevalenti in un dato momento, per esempio, la mancanza di liquidità in un particolare mercato.

Ingerenze da parte della direzione (Rif.: Par. 12 d))

A17. I quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono spesso neutralità, cioè assenza di ingerenze. L'incertezza nella stima dà origine a soggettività nell'effettuare una stima contabile. La presenza di soggettività genera la necessità di una valutazione da parte della direzione e la suscettibilità ad ingerenze da parte della stessa, sia involontarie che intenzionali (ad esempio, come conseguenza

della motivazione al raggiungimento di un obiettivo di utile o di un rapporto di capitalizzazione desiderati). La suscettibilità di una stima contabile ad ingerenze da parte della direzione aumenta nella misura in cui esiste soggettività nell'effettuare tale stima.

Risultato di una stima contabile (Rif.: Par. 12 f)

A18. Alcune stime contabili, per loro natura, non hanno un risultato che sia rilevante ai fini del lavoro del revisore svolto in conformità al presente principio. Per esempio, una stima contabile può essere basata sulle percezioni dei partecipanti al mercato in un dato momento. Di conseguenza, il prezzo realizzato quando un'attività viene venduta o una passività viene trasferita può differire dalla relativa stima contabile effettuata alla data di riferimento del bilancio perché, nel frattempo, le percezioni del valore da parte dei partecipanti al mercato sono cambiate.

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

Acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera (Rif.: Par. 13)

A19. I paragrafi da 11 a 24 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiedono al revisore di acquisire una comprensione di alcuni aspetti dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno. Le regole di cui al paragrafo 13 del presente principio di revisione riguardano più specificamente le stime contabili e si basano sulle regole più ampie del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315.

Scalabilità

A20. La natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione volte ad acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, relativamente alle stime contabili dell'impresa, possono dipendere, in misura maggiore o minore, da quanto i singoli aspetti rilevano nelle circostanze. Per esempio, l'impresa può avere poche operazioni o altri eventi e condizioni che generano la necessità di stime contabili, le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile possono essere semplici da applicare e possono non esserci fattori regolamentari pertinenti. Inoltre, le stime contabili possono non richiedere valutazioni significative e il processo adottato per effettuare le stime contabili può essere meno complesso. In tali circostanze, le stime contabili possono dipendere o essere influenzate da incertezza nella stima, complessità, soggettività o altri fattori di rischio intrinseco in misura minore, e possono esserci meno controlli rilevanti ai fini della revisione contabile. In questi casi, è probabile che le procedure di valutazione del rischio del revisore siano meno estese e possano consistere principalmente nello svolgimento di indagini presso membri della direzione con responsabilità appropriate per il bilancio e di semplici verifiche "walk-through" del processo adottato dalla direzione per l'effettuazione della stima contabile.

A21. Al contrario, le stime contabili possono richiedere valutazioni significative da parte della direzione e il processo adottato per l'effettuazione delle stime contabili può essere complesso, comportando l'utilizzo di modelli complessi. Inoltre, l'impresa può avere un sistema informativo più sofisticato e controlli più ampi sulle stime contabili. In tali circostanze, le stime contabili possono dipendere o essere influenzate dall'incertezza nella stima, dalla soggettività, dalla complessità o da altri fattori di rischio intrinseco in misura maggiore. In questi casi, è probabile che la natura o la tempistica delle procedure di valutazione del rischio da parte del revisore sia diversa o più ampia rispetto alle circostanze illustrate al paragrafo A20.

A22. Le seguenti considerazioni possono essere pertinenti per le imprese caratterizzate da attività economiche semplici, tra cui possono essere ricomprese molte imprese di dimensioni minori:

- i processi pertinenti alle stime contabili possono non essere complicati perché le attività economiche sono semplici o le stime richieste possono avere un grado inferiore di incertezza nella stima;
- le stime contabili possono non provenire dalla contabilità generale o sezionale, i controlli sulla loro elaborazione possono essere limitati e un proprietario amministratore può avere un'influenza significativa sulla loro determinazione. Può essere necessario che il revisore, nell'identificare i rischi di errori significativi e nel considerare il rischio di ingerenze da parte della direzione, tenga conto del ruolo del proprietario amministratore nell'effettuazione delle stime contabili.

L'impresa ed il contesto in cui opera

Le operazioni dell'impresa e altri eventi e condizioni (Rif.: Par. 13 a))

A23. I cambiamenti nelle circostanze che possono dare origine alla necessità di rilevare o modificare le stime contabili possono includere, per esempio, il fatto che:

- l'impresa abbia posto in essere nuove tipologie di operazioni;
- siano cambiate le condizioni delle operazioni; o
- si siano verificati nuovi eventi o condizioni.

Disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 13 b))

A24. L'acquisizione di una comprensione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile fornisce al revisore una base per discutere con la direzione e, ove applicabile, con i responsabili delle attività di governance:

- le modalità con cui la direzione ha applicato le disposizioni inerenti alle stime contabili, e
- la valutazione del revisore se siano state applicate in maniera appropriata.

Tale comprensione può inoltre aiutare il revisore a comunicare con i responsabili delle attività di governance, laddove ritenga che una prassi contabile significativa, accettabile alla luce del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, non sia la più appropriata nelle circostanze dell'impresa.³⁰

A25. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore può cercare di comprendere se:

- il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:
 - prescriba i criteri di rilevazione o i metodi di valutazione delle stime contabili;
 - specifichi i criteri che consentono o richiedono la valutazione al fair value, per esempio, facendo riferimento alle intenzioni della direzione di porre in essere determinate azioni relativamente ad una attività o passività; o
 - specifichi l'informativa obbligatoria o suggerita, inclusa quella riguardante valutazioni, assunzioni o altre fonti di incertezza nella stima relative alle stime contabili;
- i cambiamenti nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiedano modifiche nei principi contabili adottati dall'impresa relativi alle stime contabili.

³⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafo 16 a).

Fattori regolamentari (Rif.: Par. 13 c))

A26. L'acquisizione di una comprensione degli eventuali fattori regolamentari pertinenti alle stime contabili può aiutare il revisore a identificare i quadri regolamentari di riferimento (per esempio, quadri regolamentari definiti da autorità di vigilanza prudenziale nel settore bancario o assicurativo) e a stabilire se tali quadri regolamentari:

- disciplinino le condizioni per la rilevazione, o i metodi di quantificazione, delle stime contabili, o forniscano le relative linee guida;
- specifichino un'informativa ulteriore, o forniscano relative linee guida, rispetto alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- forniscano un'indicazione delle aree per le quali può esserci la possibilità di ingerenze da parte della direzione nel rispettare le disposizioni regolamentari; ovvero
- contengano disposizioni regolamentari che non sono coerenti con quelle del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che può essere indicativo di potenziali rischi di errori significativi. Per esempio, alcune autorità di vigilanza possono cercare di condizionare i livelli minimi degli accantonamenti per le perdite attese su crediti superando quelli richiesti dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Natura delle stime contabili e della relativa informativa che il revisore si aspetta siano incluse nel bilancio (Rif.: Par. 13 d))

A27. L'acquisizione di una comprensione della natura delle stime contabili e della relativa informativa che il revisore si aspetta siano incluse nel bilancio dell'impresa aiuta il revisore a comprendere il criterio di quantificazione di tali stime contabili nonché la natura e l'estensione dell'informativa che può essere pertinente. Tale comprensione fornisce al revisore una base di discussione con la direzione sulle modalità con cui quest'ultima ha effettuato le stime contabili.

Controllo interno dell'impresa rilevante ai fini della revisione contabile

Natura ed estensione della supervisione e della governance (Rif.: Par. 13 e))

A28. Nell'applicare il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,³¹ la comprensione da parte del revisore della natura e dell'estensione della supervisione e della governance che l'impresa ha in essere sul processo adottato dalla direzione per l'effettuazione delle stime contabili può essere importante per la valutazione che il revisore è tenuto a effettuare poiché questa riguarda il fatto se:

- la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, abbia instaurato e mantenuto una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà e a comportamenti eticamente corretti;
- i punti di forza negli elementi dell'ambiente di controllo forniscano nel loro insieme un fondamento appropriato per le altre componenti del controllo interno e se tali altre componenti siano compromesse dalle carenze nell'ambiente di controllo.

A29. Il revisore può acquisire una comprensione sul fatto se i responsabili delle attività di governance:

- abbiano le competenze o le conoscenze per comprendere le caratteristiche di un particolare metodo o modello per l'effettuazione delle stime contabili, o i rischi relativi alla stima contabile, per esempio, i rischi relativi al metodo o ai sistemi informativi utilizzati nell'effettuazione delle stime contabili;

³¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 14.

- abbiano le competenze e le conoscenze per comprendere se la direzione abbia effettuato le stime contabili in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- siano indipendenti dalla direzione, abbiano le informazioni necessarie per valutare tempestivamente le modalità con cui la direzione ha effettuato le stime contabili e l'autorità per mettere in discussione le azioni della direzione qualora queste sembrino inadeguate o inappropriate;
- supervisionino il processo adottato dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili, incluso l'utilizzo di modelli; ovvero
- supervisionino le attività di monitoraggio poste in essere dalla direzione. Questo può includere le procedure di supervisione e di riesame definite per individuare e correggere le carenze nella configurazione o nell'efficacia operativa dei controlli sulle stime contabili.

A30. L'acquisizione di una comprensione della supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance può essere importante in presenza di stime contabili che:

- richiedono una valutazione significativa da parte della direzione per affrontare la soggettività;
- hanno un'elevata incertezza nella stima;
- sono complesse da effettuare, per esempio, in presenza di un ampio utilizzo di sistemi informativi, di grandi volumi di dati o dell'utilizzo di molteplici fonti di dati o di assunzioni con interrelazioni complesse;
- hanno subito, o avrebbero dovuto subire, una modifica nel metodo, nelle assunzioni o nei dati rispetto ai periodi amministrativi precedenti; o
- comportano assunzioni significative.

L'applicazione da parte della direzione di competenze o conoscenze specifiche, incluso l'utilizzo di esperti della direzione (Rif.: Par. 13 f))

A31. Il revisore può considerare se le seguenti circostanze rendano più probabile che la direzione abbia la necessità di incaricare un esperto:³²

- la natura specifica degli aspetti che richiedono l'effettuazione di stime, ad esempio, la stima contabile può comportare la quantificazione delle riserve minerarie o di idrocarburi nelle industrie estrattive o la valutazione del probabile esito dell'applicazione di clausole contrattuali complesse;
- la complessità dei modelli necessari per applicare le disposizioni pertinenti del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, come può avvenire in alcune quantificazioni, come ad esempio, i fair value di livello 3;³³
- la natura inusuale o non frequente della condizione, dell'operazione o dell'evento che richiede una stima contabile.

Il processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio (Rif.: Par. 13 g))

A32. La comprensione delle modalità con cui il processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio identifica e fronteggia i rischi relativi alle stime contabili può aiutare il revisore a considerare i cambiamenti:

³² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo 8.

³³ Si veda, per esempio, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 "Valutazione del fair value".

- nelle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile relative alle stime contabili;
- nella disponibilità o nella natura delle fonti dei dati che sono pertinenti all'effettuazione delle stime contabili o che possono influenzare l'attendibilità dei dati utilizzati;
- nel sistema informativo o nell'ambiente IT dell'impresa;
- nel personale chiave.

A33. Gli aspetti che il revisore può considerare al fine di comprendere come la direzione abbia identificato e fronteggiato la possibilità di errori dovuti a ingerenze da parte della direzione o a frode nell'effettuazione delle stime contabili, includono se e in che modo la direzione:

- prenda particolare attenzione alla scelta o all'applicazione dei metodi, delle assunzioni e dei dati utilizzati nell'effettuazione delle stime contabili;
- monitori gli indicatori chiave di performance che possono indicare una performance inattesa o incoerente rispetto alla performance storica o prevista nel budget ovvero rispetto ad altri fattori noti;
- identifichi incentivi finanziari o di altro tipo che possono essere motivo di ingerenze;
- monitori l'esigenza di cambiamenti nei metodi, nelle assunzioni significative o nei dati utilizzati nell'effettuazione delle stime contabili;
- preveda una supervisione e un riesame appropriati dei modelli utilizzati nell'effettuazione delle stime contabili;
- richieda di documentare le motivazioni delle valutazioni significative formulate nell'effettuazione delle stime contabili, ovvero di svolgere un riesame indipendente di tali valutazioni.

Il sistema informativo dell'impresa relativo alle stime contabili (Rif.: Par. 13 h i))

A34. Le classi di operazioni, gli eventi e le condizioni di cui al paragrafo 13 h) corrispondono alle classi di operazioni, agli eventi e alle condizioni che riguardano le stime contabili e la relativa informativa oggetto dei paragrafi 18 a) e d) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315. Nell'acquisire la comprensione del sistema informativo dell'impresa relativamente alle stime contabili, il revisore può considerare:

- se le stime contabili derivino dalla registrazione di operazioni di routine e ricorrenti ovvero da operazioni non ricorrenti o inusuali;
- come il sistema informativo gestisca la completezza delle stime contabili e della relativa informativa, in particolare delle stime contabili relative alle passività.

A35. Nel corso della revisione contabile, il revisore può identificare classi di operazioni, eventi e condizioni che diano origine alla necessità di effettuare le stime contabili e la relativa informativa, che la direzione non ha identificato. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 tratta le circostanze in cui il revisore identifica rischi di errori significativi che la direzione non ha identificato, inclusa la determinazione se esista una carenza significativa nel controllo interno in relazione al processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio.³⁴

³⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 17.

L'identificazione da parte della direzione di metodi, assunzioni e fonti di dati pertinenti (Rif.: Par. 13 h) ii) a.)

A36. Se la direzione ha modificato il metodo per l'effettuazione di una stima contabile, si può considerare, a titolo esemplificativo, se il nuovo metodo sia più appropriato, rappresenti di per sé una risposta ai cambiamenti nel contesto o nelle circostanze che interessano l'impresa, o ai cambiamenti nelle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile o nel contesto regolamentare, o se la direzione abbia un'altra ragione valida.

A37. Se la direzione non ha modificato il metodo per l'effettuazione di una stima contabile, si può anche considerare se sia appropriato, alla luce dell'ambiente o delle circostanze correnti, continuare a utilizzare i metodi, le assunzioni e i dati precedenti.

Metodi (Rif.: Par. 13 h) ii) a. i.)

A38. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può prescrivere il metodo da utilizzare per l'effettuazione di una stima contabile. In molti casi, tuttavia, tale quadro non prescrive un unico metodo, ovvero il criterio di quantificazione richiesto può prevedere, o consentire, l'utilizzo di metodi alternativi.

Modelli

A39. La direzione può configurare e mettere in atto specifici controlli sui modelli utilizzati per l'effettuazione delle stime contabili, sia che si tratti del modello proprio della direzione sia che si tratti di un modello esterno. Qualora il modello in sé abbia un maggior livello di complessità o soggettività, come nel caso di un modello per le perdite attese su crediti o un modello per i fair value che utilizza dati di livello 3, può essere più probabile che i controlli che fronteggiano tale complessità o soggettività siano identificati come rilevanti ai fini della revisione contabile. Qualora i modelli presentino complessità, è più probabile che anche i controlli sull'integrità dei dati siano rilevanti ai fini della revisione contabile. Nell'acquisire una comprensione del modello e delle attività di controllo rilevanti ai fini della revisione contabile, per il revisore può essere appropriato considerare i fattori riportati di seguito:

- le modalità con cui la direzione stabilisce la pertinenza e l'accuratezza del modello;
- la convalida o il backtesting del modello, incluso se il modello sia stato convalidato prima dell'utilizzo e riconvalidato periodicamente per stabilire se sia ancora idoneo all'uso che si intende farne. La convalida del modello da parte dell'impresa può includere la valutazione:
 - della solidità teorica del modello;
 - dell'integrità matematica del modello;
 - dell'accuratezza e della completezza dei dati nonché dell'appropriatezza dei dati e delle assunzioni utilizzati nel modello;
- le modalità con cui al modello vengono apportate modifiche o rettifiche appropriate e tempestive in seguito a cambiamenti nel mercato o di altre condizioni e se esistano appropriate politiche di controllo delle modifiche sul modello;
- se siano state effettuate rettifiche, denominate anche overlays in alcuni settori, all'output del modello e se tali rettifiche siano appropriate alle circostanze in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Se le rettifiche non sono appropriate, queste possono costituire degli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione;

- se il modello sia adeguatamente documentato, inclusi applicazioni, limitazioni e parametri chiave previsti, dati e assunzioni richiesti, e risultati di eventuali convalide svolte sul modello nonché natura e ragioni delle eventuali rettifiche apportate al suo output.

Assunzioni (Rif.: Par. 13 h) ii) a. ii.)

A40. Nell'acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione ha scelto le assunzioni utilizzate nell'effettuare le stime contabili, il revisore può considerare aspetti quali, ad esempio:

- le ragioni della scelta della direzione e la relativa documentazione a supporto. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può fornire criteri o linee guida da utilizzare nella scelta di un'assunzione;
- le modalità con cui la direzione valuta se le assunzioni siano pertinenti e complete;
- ove applicabile, le modalità con cui la direzione stabilisce che le assunzioni sono coerenti tra loro, con quelle utilizzate in altre stime contabili o in altre aree di attività dell'impresa, o con altri aspetti che:
 - rientrano nel controllo della direzione (per esempio, assunzioni relative ai programmi di manutenzione che possono influenzare la stima della vita utile di un'attività) e se sono coerenti con i piani dell'impresa e il contesto esterno;
 - sono al di fuori del controllo della direzione (per esempio, le assunzioni sui tassi di interesse o di mortalità o sui potenziali provvedimenti giudiziari o regolamentari);
- le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile relative all'informativa sulle assunzioni.

A41. Con riguardo alle stime contabili del fair value, le assunzioni variano in base alle fonti dei dati e al fondamento delle valutazioni a supporto, come segue:

- a) quelle che riflettono ciò che gli operatori sul mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di un'attività o di una passività, sviluppate in base ai dati di mercato ottenuti da fonti indipendenti rispetto all'impresa che redige il bilancio;
- b) quelle che riflettono le valutazioni proprie dell'impresa, in merito alle assunzioni che gli operatori sul mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività, sviluppate in base ai migliori dati disponibili nelle circostanze.

Nella pratica, tuttavia, la distinzione tra a) e b) non è sempre evidente e dipende dalla comprensione delle fonti dei dati e del fondamento delle valutazioni a supporto dell'assunzione. Inoltre, può essere necessario che la direzione operi una scelta tra assunzioni diverse utilizzate da differenti operatori sul mercato.

A42. Nel presente principio, le assunzioni utilizzate nell'effettuazione di una stima contabile si intendono significative quando una contenuta variazione delle stesse influenza in modo significativo la quantificazione della stima contabile medesima. Per dimostrare la misura in cui la quantificazione varia sulla base di una o più assunzioni utilizzate nell'effettuazione della stima contabile, può essere utile un'analisi di sensitività.

Mercati non attivi o non liquidi

A43. Qualora i mercati non siano attivi o liquidi, la comprensione del revisore delle modalità con cui la direzione sceglie le assunzioni può includere se la direzione:

- abbia implementato politiche appropriate per adattare l'applicazione del metodo a tali circostanze. Tale adattamento può consistere ad esempio nell'apportare rettifiche al modello o nell'elaborare nuovi modelli che siano appropriati alle circostanze;
- abbia le risorse con le competenze o le conoscenze necessarie ad adattare o sviluppare un modello, ove necessario in modo sollecito, inclusa la scelta della tecnica di valutazione appropriata alle circostanze;
- abbia le risorse per determinare l'intervallo di risultati, date le incertezze del caso, svolgendo, per esempio, un'analisi di sensitività;
- abbia gli strumenti per valutare in che modo, ove applicabile, il deterioramento delle condizioni di mercato ha influenzato le attività operative dell'impresa, il contesto in cui opera e i rischi pertinenti connessi alle attività e le implicazioni per le stime contabili dell'impresa, in tali circostanze;
- abbia una comprensione appropriata delle modalità con cui i dati sui prezzi, e la loro rilevanza, derivanti da specifiche fonti esterne di informazioni possano variare in tali circostanze.

Dati (Rif.: Par. 13 h) ii) a. iii.)

A44. Nell'acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione sceglie i dati su cui si basano le stime contabili, il revisore può considerare aspetti quali, ad esempio:

- la natura e la fonte dei dati, incluse le informazioni acquisite da una fonte esterna di informazioni;
- il modo in cui la direzione valuta se i dati sono appropriati;
- l'accuratezza e la completezza dei dati;
- la coerenza dei dati utilizzati con quelli utilizzati nei periodi amministrativi precedenti;
- la complessità dei sistemi informativi utilizzata per acquisire ed elaborare i dati, inclusa la gestione di grandi volumi di dati;
- il modo in cui i dati sono acquisiti, trasmessi ed elaborati e come viene mantenuta la loro integrità.

Modalità con cui la direzione comprende e fronteggia l'incertezza nella stima (Rif.: Parr. 13 h) ii) b.-13 h) ii) c.)

A45. Gli aspetti che per il revisore può essere appropriato considerare in relazione al fatto se, e alle modalità con cui, la direzione comprende il grado di incertezza nella stima includono, per esempio:

- se e in che modo la direzione abbia identificato le alternative nei metodi, nelle assunzioni significative o nelle fonti di dati che sono appropriate nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- se e in che modo la direzione abbia considerato risultati alternativi, ad esempio, svolgendo un'analisi di sensitività per determinare l'effetto delle modifiche nelle assunzioni significative o nei dati utilizzati nell'effettuazione della stima contabile.

A46. Le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile possono specificare l'approccio alla scelta della stima puntuale della direzione tra i risultati ragionevolmente possibili. I quadri normativi sull'informazione finanziaria possono riconoscere che il valore appropriato sia quello scelto in modo appropriato tra i risultati ragionevolmente possibili e, in alcuni casi, possono indicare che il valore da scegliere sia posizionato nella parte centrale di tale intervallo di stima.

- A47. Per esempio, riguardo le stime del fair value, l'IFRS 13³⁵ indica che, se per la valutazione del fair value sono utilizzate tecniche di valutazione multiple, i risultati (ossia, le rispettive indicazioni del fair value) dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali risultati. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell'ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche. In altri casi, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può specificare l'utilizzo di una media ponderata in base alla probabilità dei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili, o della quantificazione del valore più probabile, o che è più verosimile, piuttosto che il contrario.
- A48. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può prescrivere l'informativa o la finalità dell'informativa relativa alle stime contabili; alcune imprese possono scegliere di indicare ulteriori informazioni. Tale informativa o finalità di informativa possono trattare, per esempio:
- il metodo di stima utilizzato, incluso l'eventuale modello applicabile, e il criterio seguito per la sua scelta;
 - le informazioni che sono state acquisite mediante i modelli, o mediante altri calcoli utilizzati per determinare le stime rilevate o oggetto di informativa nel bilancio, incluse le informazioni relative ai dati e alle assunzioni sottostanti utilizzati in tali modelli, quali ad esempio:
 - assunzioni elaborate internamente; o
 - dati, ad esempio tassi di interesse, che siano influenzati da fattori fuori dal controllo dell'impresa;
 - l'effetto di eventuali modifiche al metodo di stima rispetto al periodo amministrativo precedente;
 - le fonti dell'incertezza nella stima;
 - le informazioni sul fair value;
 - le informazioni sulle analisi di sensitività derivanti da modelli finanziari che dimostrano che la direzione ha considerato assunzioni alternative.
- A49. In alcuni casi, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può richiedere un'informativa specifica sull'incertezza nella stima, per esempio:
- l'informativa sulle assunzioni prospettiche e sugli altri principali fattori di incertezza nella stima che danno luogo a una maggiore probabilità o entità di una rettifica significativa ai valori contabili di attività e passività dopo la fine del periodo amministrativo. Tali disposizioni possono essere descritte utilizzando espressioni quali "principali cause di incertezza nella stima" o "stime contabili critiche". Esse possono riguardare le stime contabili che richiedono alla direzione le valutazioni più difficili, soggettive o complesse. Tali valutazioni possono essere più soggettive e complesse, e di conseguenza può aumentare la possibilità di una rettifica significativa dei valori contabili delle attività e delle passività, insieme al numero di elementi di dati e di assunzioni che incidono sul possibile esito futuro dell'incertezza nella stima. Le informazioni che possono essere oggetto di informativa includono:
 - la natura dell'assunzione o di altre fonti di incertezza nella stima;
 - la sensitività dei valori contabili ai metodi e alle assunzioni utilizzati, incluse le ragioni della sensitività;

³⁵ IFRS 13 "Valutazione del fair value", paragrafo 63.

- l'esito atteso di un'incertezza e l'intervallo dei risultati ragionevolmente possibili rispetto ai valori contabili delle attività e delle passività interessate;
- una spiegazione delle modifiche apportate alle assunzioni in precedenza utilizzate relative a tali attività e passività, qualora l'incertezza nella stima rimanga irrisolta;
- l'informativa sull'intervallo dei possibili risultati e sulle assunzioni utilizzate per la determinazione dello stesso;
- l'informativa su specifiche informazioni, quali:
 - le informazioni sulla rilevanza delle stime contabili del fair value per la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'impresa;
 - l'informativa sull'inattività o illiquidità del mercato;
- le informazioni di natura qualitativa, quali le esposizioni al rischio e la loro origine, gli obiettivi, le politiche e le procedure dell'impresa per la gestione del rischio e i metodi utilizzati per misurare il rischio e le eventuali modifiche di tali concetti qualitativi, rispetto al periodo amministrativo precedente.
- le informazioni quantitative, quali la misura in cui l'impresa è esposta al rischio, sulla base delle informazioni fornite al suo interno ai membri della direzione con responsabilità strategiche, inclusi il rischio di credito, il rischio di liquidità ed il rischio di mercato.

Le attività di controllo rilevanti ai fini della revisione contabile sul processo utilizzato dalla direzione per effettuare le stime contabili (Rif.: Par. 13 i))

A50. Il giudizio professionale del revisore nell'identificare i controlli rilevanti ai fini della revisione contabile, e pertanto la necessità di valutare la configurazione di tali controlli e stabilire se siano stati messi in atto, riguarda il processo adottato dalla direzione illustrato al paragrafo 13 h) ii). Il revisore può non identificare attività di controllo rilevanti in relazione a tutti gli elementi di cui al paragrafo 13 h) ii), a seconda della complessità associata alla stima contabile.

A51. Nell'acquisire una comprensione delle attività di controllo rilevanti ai fini della revisione contabile, il revisore può considerare:

- le modalità con cui la direzione determina l'appropriatezza dei dati utilizzati per sviluppare le stime contabili, incluso quando la direzione utilizza una fonte esterna di informazioni o dati non provenienti dalla contabilità generale o sezionale;
- il riesame e l'approvazione delle stime contabili, incluse le assunzioni o i dati utilizzati per la loro elaborazione, da parte di livelli appropriati della direzione e, ove opportuno, dei responsabili delle attività di governance;
- la separazione delle funzioni tra coloro che sono responsabili dell'effettuazione delle stime contabili e coloro che impegnano l'impresa realizzando le relative operazioni, incluso se l'attribuzione delle responsabilità tenga nel dovuto conto la natura dell'impresa e i suoi prodotti o servizi. Per esempio, nel caso di un istituto finanziario di grandi dimensioni, un'opportuna separazione delle funzioni può consistere in una funzione indipendente responsabile delle stime e dell'approvazione della determinazione al fair value dei prezzi dei prodotti finanziari dell'impresa, ricoperta da personale la cui retribuzione non sia legata a tali prodotti;
- l'efficacia della configurazione delle attività di controllo. In generale, può essere più difficile per la direzione configurare controlli che fronteggino la soggettività e l'incertezza nella stima in modo da prevenire, o individuare e correggere, in modo efficace, gli errori significativi,

piuttosto che configurare controlli che fronteggino la complessità. Può essere necessario che i controlli che fronteggiano la soggettività e l'incertezza nella stima includano più elementi manuali, che possono essere meno affidabili rispetto ai controlli automatizzati in quanto possono essere aggirati, ignorati o forzati dalla direzione con maggiore facilità. L'efficacia della configurazione dei controlli che fronteggiano la complessità può variare in base alla motivazione e alla natura della complessità. Per esempio, può essere più facile configurare controlli più efficaci relativamente a un metodo che viene utilizzato in modo continuativo o sull'integrità dei dati.

A52. Qualora la direzione faccia un ampio uso di sistemi informativi (IT) nell'effettuazione di una stima contabile, è probabile che i controlli rilevanti ai fini della revisione contabile includano controlli generali IT e controlli specifici. Tali controlli possono fronteggiare i rischi relativi:

- al fatto se il sistema informativo abbia la capacità e sia configurato in modo appropriato per elaborare grandi volumi di dati;
- a calcoli complessi nell'applicazione di un metodo. Qualora per elaborare operazioni complesse siano necessari sistemi diversi, sono effettuate regolari riconciliazioni tra i sistemi, in particolare quando i sistemi non hanno interfacce automatizzate o possono essere soggetti a interventi manuali;
- al fatto se la configurazione e la calibrazione dei modelli sia valutata periodicamente;
- alla completa e accurata estrazione dei dati relativi alle stime contabili dalle registrazioni dell'impresa o da fonti esterne di informazioni;
- ai dati, incluso il flusso completo e accurato di dati attraverso il sistema informativo dell'impresa, l'appropriatezza di eventuali modifiche ai dati utilizzati nell'effettuazione delle stime contabili, il mantenimento dell'integrità e della sicurezza dei dati;
- ai rischi relativi all'elaborazione o alla registrazione dei dati, quando si utilizzano fonti esterne di informazioni;
- al fatto se la direzione abbia controlli sull'accesso, sulla modifica e sul mantenimento dei singoli modelli al fine di mantenere una solida traccia di riferimento per la revisione delle versioni accreditate dei modelli e per prevenire l'accesso o le modifiche non autorizzati a tali modelli;
- al fatto se vi siano controlli appropriati sul trasferimento delle informazioni relative alle stime contabili nella contabilità generale, inclusi controlli appropriati sulle scritture contabili.

A53. In alcuni settori, quali quello bancario o assicurativo, il termine governance può essere utilizzato per descrivere attività nell'ambito dell'ambiente di controllo, del monitoraggio dei controlli e di altre componenti del controllo interno, come illustrato nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315.³⁶

A54. Nelle imprese con una funzione di revisione interna, il lavoro da questa svolto può essere particolarmente utile al revisore nell'acquisire una comprensione:

- della natura e dell'estensione dell'utilizzo delle stime contabili da parte della direzione;
- della configurazione e della messa in atto delle attività di controllo che fronteggiano i rischi relativi ai dati, alle assunzioni e ai modelli utilizzati per effettuare le stime contabili;

³⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo A77.

- degli aspetti del sistema informativo dell'impresa che generano i dati sui quali sono basate le stime contabili;
- delle modalità con cui i nuovi rischi relativi alle stime contabili sono identificati, valutati e gestiti.

Riesame del risultato o della rideterminazione delle stime contabili precedenti (Rif.: Par. 14)

A55. Un riesame del risultato o della rideterminazione delle stime contabili precedenti (riesame retrospettivo) aiuta a identificare e valutare i rischi di errori significativi quando tali stime hanno un risultato che deriva dal trasferimento o dal realizzo dell'attività o della passività nel periodo amministrativo in esame, o sono rideterminate ai fini del periodo amministrativo in esame. Mediante lo svolgimento di un riesame retrospettivo il revisore può acquisire:

- informazioni in merito all'efficacia del processo adottato precedentemente dalla direzione per l'effettuazione delle stime, da cui il revisore può acquisire elementi probativi sulla probabile efficacia del processo adottato attualmente dalla direzione;
- elementi probativi relativi ad aspetti quali le ragioni per le modifiche che possono essere soggette ad obbligo di informativa in bilancio;
- informazioni sulla complessità o sull'incertezza nella stima relativa alle stime contabili;
- informazioni sulla suscettibilità delle stime contabili ad essere oggetto di possibili ingerenze da parte della direzione ovvero che possano indicare la presenza di tali ingerenze. Il proprio scetticismo professionale aiuta il revisore nell'identificazione di tali circostanze o condizioni e nella determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione conseguenti.

A56. Un riesame retrospettivo può fornire elementi probativi a supporto dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi nel periodo amministrativo in esame. Tale riesame retrospettivo può essere svolto per le stime contabili effettuate per il bilancio del periodo amministrativo precedente, o può essere svolto su diversi periodi amministrativi o su un periodo più breve (ad esempio, su base semestrale o trimestrale). In alcuni casi, può risultare appropriato un riesame retrospettivo su diversi periodi amministrativi quando il risultato di una stima contabile si determina in un periodo più esteso.

A57. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240,³⁷ richiede un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione riguardanti le stime contabili significative. All'atto pratico, il riesame delle stime contabili precedenti, svolto come procedura di valutazione del rischio in conformità al presente principio di revisione, può essere condotto dal revisore congiuntamente al riesame richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240.

A58. In base alla precedente valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi, per esempio, se il rischio intrinseco è valutato come più alto per uno o più rischi di errori significativi, il revisore può ritenere che sia necessario un riesame retrospettivo maggiormente dettagliato. Nell'ambito del riesame retrospettivo dettagliato, il revisore può prestare particolare attenzione, ove possibile, all'effetto dei dati e delle assunzioni significative utilizzati nell'effettuazione delle stime contabili precedenti. D'altra parte, per le stime contabili che derivano dalla registrazione di operazioni di routine e ricorrenti, il revisore può ritenere ad esempio che, ai fini del riesame, sia sufficiente lo svolgimento di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di valutazione del rischio.

³⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 "Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio", paragrafo 33 b) ii).

- A59. L'obiettivo della quantificazione delle stime contabili del fair value e di altre stime contabili, sulla base delle condizioni presenti alla data della quantificazione, affronta le percezioni in merito al valore in un dato momento, che possono cambiare in modo significativo e rapidamente al variare del contesto nel quale opera l'impresa. Il revisore può quindi focalizzare il riesame sull'acquisizione di informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi. Per esempio, in alcuni casi, l'acquisizione di una comprensione dei cambiamenti nelle assunzioni degli operatori sul mercato che hanno influito sul risultato delle stime contabili del fair value di un periodo amministrativo precedente difficilmente può fornire elementi probativi pertinenti. In questo caso, a supporto dell'identificazione e della valutazione del rischio di errori significativi nel periodo amministrativo in esame, possono essere acquisiti elementi probativi mediante la comprensione dei risultati delle assunzioni (quali proiezioni dei flussi finanziari) e la comprensione dell'efficacia del processo di stima adottato precedentemente dalla direzione.
- A60. Una differenza tra il risultato di una stima contabile e il valore rilevato nel bilancio del periodo amministrativo precedente non rappresenta necessariamente un errore nel bilancio del periodo amministrativo precedente. Può tuttavia rappresentare un errore, ad esempio, qualora la differenza scaturisca da informazioni di cui la direzione disponeva al momento in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente era stato completato, o che si potrebbe ragionevolmente presumere fossero state acquisite e tenute in considerazione nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.³⁸ Tale differenza può mettere in discussione il processo adottato dalla direzione per prendere in considerazione le informazioni nell'effettuazione della stima contabile. Di conseguenza, il revisore può valutare nuovamente il rischio di controllo e stabilire che è necessario acquisire elementi probativi maggiormente persuasivi sull'aspetto in esame. Molti quadri normativi sull'informazione finanziaria contengono linee guida sulla distinzione tra modifiche nelle stime contabili che costituiscono errori e modifiche che non lo sono, e sul trattamento contabile da seguire in ciascun caso.

Competenze o conoscenze specifiche (Rif.: Par. 15)

- A61. Tra gli aspetti che possono influire sulla decisione del revisore se il team dell'incarico necessita di competenze o conoscenze specifiche rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti:³⁹
- la natura delle stime contabili per una particolare attività o settore (per esempio, depositi minerari, attività agricole, strumenti finanziari complessi, passività connesse a contratti assicurativi);
 - il grado di incertezza nella stima;
 - la complessità del metodo o del modello utilizzato;
 - la complessità delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile relative alle stime contabili, incluso se vi siano aree note per essere soggette a interpretazioni o prassi differenti, ovvero aree in cui le modalità di effettuazione delle stime non sono uniformi;
 - le procedure che il revisore intende porre in essere in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi;

³⁸ Principio di revisione internazionale n. 560 (ISA Italia) "Eventi successivi", paragrafo 14.

³⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 "Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio", paragrafo 14 e Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300 "Pianificazione della revisione contabile del bilancio", paragrafo 8 e).

- la necessità di valutazioni su aspetti non specificati dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- il grado di valutazione necessario per scegliere dati e assunzioni;
- la complessità e l'ampiezza dell'utilizzo da parte dell'impresa dei sistemi informativi nell'effettuazione delle stime contabili.

La natura, la tempistica e l'estensione del coinvolgimento di soggetti con competenze e conoscenze specifiche possono variare nel corso della revisione.

- A62. Qualora l'aspetto in esame esuli dalla contabilità o dalla revisione contabile, il revisore può non possedere le competenze o le conoscenze specifiche necessarie (per esempio, competenze nella valutazione) e può aver bisogno di ricorrere ad un proprio esperto.⁴⁰
- A63. Molte stime contabili non richiedono l'applicazione di competenze o conoscenze specifiche. Per esempio, queste possono non essere necessarie per un semplice calcolo dell'obsolescenza delle rimanenze di magazzino. Tuttavia, è probabile che il revisore concluda che sia necessario applicare competenze o conoscenze specifiche, a titolo esemplificativo, per le perdite attese su crediti di un istituto bancario o per una passività connessa a contratti assicurativi di un'impresa di assicurazione.

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi (Rif.: Parr. 4, 16)

- A64. Identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di asserzioni è importante per tutte le stime contabili, incluse non solo quelle rilevate in bilancio ma anche quelle presentate nelle note al bilancio.
- A65. In base al paragrafo A42 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, i principi di revisione solitamente non trattano separatamente il rischio intrinseco e il rischio di controllo. Tuttavia, il presente principio richiede una valutazione separata del rischio intrinseco e del rischio di controllo per fornire una base per la definizione e lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi di errori significativi, inclusi i rischi significativi, a livello di asserzioni per le stime contabili in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330.⁴¹
- A66. Nell'identificare i rischi di errori significativi e nel valutare il rischio intrinseco, il revisore è tenuto a considerare la misura in cui la stima contabile dipende o è influenzata da incertezza nella stima, complessità, soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco. La considerazione dei fattori di rischio intrinseco da parte del revisore può inoltre fornire informazioni utili per stabilire:
- la valutazione del rischio intrinseco rispetto allo spettro del rischio intrinseco;
 - le ragioni alla base della valutazione attribuita ai rischi di errori significativi a livello di asserzioni e se le procedure di revisione conseguenti di cui al paragrafo 18 siano determinate in risposta a tali ragioni.

Le interrelazioni tra i fattori di rischio intrinseco sono approfondite nell'Appendice 1.

- A67. Le ragioni alla base della valutazione effettuata dal revisore del rischio intrinseco a livello di asserzioni possono derivare da uno o più fattori di rischio intrinseco relativi all'incertezza nella stima, complessità, soggettività o altri fattori di rischio intrinseco. Per esempio:
- a) è probabile che le stime contabili delle perdite attese su crediti siano complesse in quanto le perdite attese su crediti non possono essere osservate direttamente e possono richiedere l'utilizzo di un modello complesso. Il modello può utilizzare una serie complessa di dati storici e di assunzioni sugli sviluppi futuri in una varietà di scenari specifici per l'impresa che possono

⁴⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620 "Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore".

⁴¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 7 b).

essere difficile da prevedere. È probabile che le stime contabili delle perdite attese su crediti siano soggette anche ad un'elevata incertezza nella stima e ad una soggettività significativa nella formulazione di valutazioni su eventi o condizioni futuri. Considerazioni analoghe si applicano alle passività connesse a contratti assicurativi;

- b) una stima contabile di un accantonamento per obsolescenza per un'impresa con un'ampia gamma di diverse tipologie di rimanenze di magazzino può richiedere sistemi e processi complessi, ma può comportare una limitata soggettività e il grado di incertezza nella stima può essere basso, a seconda della natura delle rimanenze;
- c) altre stime contabili possono non essere complesse, ma avere un'elevata incertezza nella stima e richiedere valutazioni significative, per esempio, una stima contabile che richiede un'unica valutazione critica su una passività, il cui valore dipende dall'esito di un contenzioso.

A68. La pertinenza e la significatività dei fattori di rischio intrinseco possono variare da una stima all'altra. Di conseguenza, tali fattori possono, singolarmente o in combinazione tra loro, influenzare le stime contabili semplici in misura minore e il revisore può identificare meno rischi o valutare il rischio intrinseco all'estremità inferiore dello spettro del rischio intrinseco.

A69. Di contro, i fattori di rischio intrinseco possono, singolarmente o in combinazione tra loro, influenzare le stime contabili complesse in misura maggiore e possono portare il revisore a valutare il rischio intrinseco all'estremità superiore del relativo spettro. Per tali stime contabili, è probabile che la considerazione da parte del revisore degli effetti dei fattori di rischio intrinseco influisca in modo diretto sul numero e sulla natura dei rischi identificati di errori significativi, sulla valutazione di tali rischi e in ultimo sulla persuasività degli elementi probativi necessari per rispondere ai rischi identificati e valutati. Inoltre, per tali stime contabili, l'esercizio dello scetticismo professionale da parte del revisore può essere particolarmente importante.

A70. Gli eventi che si verificano dopo la data del bilancio possono fornire ulteriori informazioni rilevanti ai fini della valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni. Per esempio, il risultato di una stima contabile può divenire noto nel corso della revisione contabile. In questi casi, il revisore può valutare o riconsiderare la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni,⁴² a prescindere dalla misura in cui la stima contabile dipende o è influenzata dall'incertezza nella stima, dalla complessità, dalla soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco. Gli eventi che si verificano dopo la data del bilancio possono inoltre influenzare la scelta da parte del revisore dell'approccio per verificare la stima contabile in conformità al paragrafo 18. Per esempio, per lo stanziamento di un premio basato su una semplice percentuale della retribuzione di determinati dipendenti, il revisore può concludere che esistono una complessità o una soggettività relativamente basse nell'effettuazione della stima contabile e pertanto può valutare il rischio intrinseco a livello di asserzioni nell'estremità inferiore dello spettro del rischio intrinseco. Il pagamento dei premi successivamente alla fine del periodo amministrativo può fornire elementi probativi sufficienti e appropriati a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.

A71. La valutazione del rischio di controllo da parte del revisore può essere effettuata in modi diversi a seconda delle tecniche o delle metodologie di revisione preferite. La valutazione del rischio di controllo può essere espressa utilizzando categorie qualitative (per esempio, il rischio di controllo valutato come massimo, moderato, minimo) o con riferimento all'aspettativa del revisore sull'efficacia del controllo (o dei controlli) nel fronteggiare il rischio identificato, ossia all'affidamento pianificato sull'efficacia operativa dei controlli. Per esempio, se il rischio di controllo è valutato come massimo, il revisore non prevede alcun affidamento sull'efficacia operativa dei controlli. Se il rischio di controllo

⁴² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31.

è valutato come inferiore rispetto al massimo, il revisore prevede un affidamento sull'efficacia operativa dei controlli.

Incertezza nella stima (Rif.: Par. 16 a))

A72. Nel tenere conto della misura in cui la stima contabile è soggetta ad incertezza nella stima, il revisore può considerare:

- se il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiede:
 - l'utilizzo di un metodo per effettuare la stima contabile che intrinsecamente ha un elevato livello di incertezza nella stima. Per esempio, il quadro normativo sull'informazione finanziaria può richiedere l'utilizzo di input non osservabili;
 - l'utilizzo di assunzioni che intrinsecamente hanno un elevato livello di incertezza nella stima, quali le assunzioni con un lungo periodo temporale di previsione, le assunzioni basate su dati non osservabili e quindi difficili da sviluppare per la direzione, o l'utilizzo di varie assunzioni interrelate;
 - informativa sull'incertezza nella stima;
- il contesto economico in cui opera l'impresa. Un'impresa può operare su un mercato interessato da turbolenza o da un possibile dissesto (per esempio, derivante da movimenti delle principali valute o da mercati inattivi) e la stima contabile può quindi dipendere da dati che non sono prontamente osservabili;
- se per la direzione sia possibile (o praticabile, nella misura in cui sia consentito dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile):
 - effettuare una previsione precisa e attendibile sul futuro realizzo di un'operazione passata (per esempio, l'importo che sarà pagato qualora si realizzi una clausola contrattuale potenziale), ovvero sull'incidenza e sull'impatto di eventi o condizioni futuri (per esempio, l'importo di una perdita futura su crediti o l'importo al quale verrà liquidata una richiesta di risarcimento assicurativo e la relativa tempistica); ovvero
 - acquisire informazioni precise e complete su una condizione presente (per esempio, informazioni sugli elementi caratterizzanti la valutazione che riflettano la prospettiva degli operatori di mercato alla data del bilancio, per elaborare una stima del fair value).

A73. La dimensione del valore rilevato o oggetto di informativa in bilancio per una stima contabile non è di per sé un indicatore della sua possibilità di errore perché, per esempio, la stima contabile può essere sottovalutata.

A74. In alcune circostanze, l'incertezza nella stima può essere talmente elevata che non è possibile effettuare una stima contabile ragionevole. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può precludere la rilevazione di una voce in bilancio, ovvero la sua quantificazione al fair value. In tali casi, possono esserci rischi di errori significativi che non si riferiscono solamente al fatto se una stima contabile debba essere rilevata, ovvero se debba essere quantificata al fair value, ma anche alla ragionevolezza dell'informativa. Relativamente a tali stime contabili, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può richiedere informativa sulle stime medesime e sull'incertezza nella stima ad esse associata (si vedano i paragrafi A112–A113, A143–A144).

A75. In alcuni casi, l'incertezza nella stima associata ad una stima contabile può far sorgere significativi dubbi in merito alla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il

principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 stabilisce regole e fornisce linee guida relativamente a tali circostanze.⁴³

Complessità o soggettività (Rif.: Par. 16 b))

La misura in cui la complessità influenza la scelta e l'applicazione del metodo

A76. Nel considerare la misura in cui la scelta e l'applicazione del metodo utilizzato per l'effettuazione della stima contabile sono influenzate dalla complessità, il revisore può considerare:

- la necessità di competenze o conoscenze specifiche a disposizione della direzione, che può indicare che il metodo utilizzato per l'effettuazione della stima contabile è intrinsecamente complesso e pertanto la stima contabile può avere una maggiore possibilità di errore significativo. Può esserci una maggiore possibilità di errore significativo quando la direzione ha sviluppato internamente un modello ed ha un'esperienza relativamente ridotta in questo ambito, oppure utilizza un modello che applica un metodo che non è consolidato o comunemente utilizzato in un particolare settore o contesto;
- la natura del criterio di quantificazione richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che può rendere necessario un metodo complesso che a sua volta richiede molteplici fonti di dati storici e di dati o di assunzioni indicativi degli sviluppi attesi, con molteplici interrelazioni tra loro. Per esempio, un accantonamento per perdite attese su crediti può richiedere valutazioni sui futuri rimborsi e su altri flussi finanziari, basate sulla considerazione dei dati relativi all'esperienza storica e sull'applicazione di assunzioni indicative degli sviluppi attesi. Analogamente, la valutazione di una passività connessa a contratti assicurativi può richiedere a sua volta valutazioni sui pagamenti futuri da proiettare in base all'esperienza storica e alle tendenze presenti e future presunte.

La misura in cui la complessità influenza la scelta e l'applicazione dei dati

A77. Nel considerare la misura in cui la scelta e l'applicazione dei dati utilizzati per l'effettuazione della stima contabile sono influenzate dalla complessità, il revisore può considerare:

- la complessità del processo per ottenere i dati, tenendo conto della pertinenza e attendibilità delle fonti di dati. I dati provenienti da determinate fonti possono essere più attendibili rispetto a quelli provenienti da altre fonti. Inoltre, per motivi di riservatezza o di proprietà, alcune fonti esterne di informazioni non riveleranno (o non riveleranno in modo completo) informazioni che possono essere pertinenti nel considerare l'attendibilità dei dati che forniscono, quali le fonti dei dati sottostanti che hanno utilizzato o le modalità con cui tali dati sono stati raccolti ed elaborati;
- la complessità intrinseca nel mantenere l'integrità dei dati. Se esiste un elevato volume di dati e molteplici fonti, può esserci una complessità intrinseca nel mantenere l'integrità dei dati utilizzati per effettuare una stima contabile;
- la necessità di interpretare clausole contrattuali complesse. Per esempio, la determinazione dei flussi finanziari in entrata derivanti da sconti ottenuti da un fornitore commerciale o in uscita riconosciuti a un cliente può dipendere da clausole contrattuali molto complesse, per la cui comprensione o interpretazione è necessaria un'esperienza o una competenza specifica.

⁴³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 "Continuità aziendale".

La misura in cui la soggettività influenza la scelta e l'applicazione del metodo, delle assunzioni o dei dati

A78. Nel considerare la misura in cui la scelta e l'applicazione del metodo, delle assunzioni o dei dati sono influenzate dalla soggettività, il revisore può considerare:

- la misura in cui il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non specifica gli approcci, i concetti, le tecniche e i fattori di valutazione da utilizzare nel metodo di stima;
- l'incertezza riguardante il valore o la tempistica, inclusa l'estensione del periodo temporale della previsione. Il valore e la tempistica sono una fonte di incertezza intrinseca nella stima e rendono necessaria una valutazione della direzione nella scelta di una stima puntuale, dando così luogo a possibili ingerenze da parte della direzione. Per esempio, una stima contabile che include assunzioni indicative degli sviluppi attesi può avere un elevato grado di soggettività che può essere suscettibile di ingerenze da parte della direzione.

Altri fattori di rischio intrinseco (Rif.: Par. 16 b))

A79. Il grado di soggettività associato a una stima contabile influenza la possibilità che la stima contabile contenga un errore dovuto a ingerenze da parte della direzione o a frode. Per esempio, se una stima contabile è soggetta a un elevato grado di soggettività, è probabile che ci siano maggiori possibilità che contenga errori dovuti a ingerenze da parte della direzione o a frode e questo può dare luogo a un ampio intervallo di possibili risultati della quantificazione. La direzione può scegliere da questo intervallo una stima puntuale che non è appropriata nelle circostanze, o che è influenzata in modo non appropriato da ingerenze da parte della direzione, sia involontarie che intenzionali, e che pertanto contiene errori. Nel caso di revisioni contabili ricorrenti, gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione individuati nel corso delle revisioni svolte in periodi amministrativi precedenti possono influire sulla pianificazione e sulle procedure di identificazione e di valutazione del rischio del periodo amministrativo in esame.

Rischi significativi (Rif.: Par. 17)

A80. La valutazione del rischio intrinseco da parte del revisore, che tiene conto della misura in cui una stima contabile dipende o è influenzata da incertezza nella stima, complessità, soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco, aiuta il revisore a stabilire se uno o più rischi identificati e valutati di errori significativi rappresentino rischi significativi.

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi

Le procedure di revisione conseguenti (Rif.: Par. 18)

A81. Nel definire e svolgere le procedure di revisione conseguenti, il revisore può utilizzare uno o più dei tre approcci di verifica (singolarmente o in combinazione tra loro) di cui al paragrafo 18. Per esempio, se per effettuare una stima contabile sono utilizzate molte assunzioni, il revisore può decidere di utilizzare un approccio di verifica diverso per ciascuna assunzione oggetto di verifica.

L'acquisizione di elementi probativi pertinenti di conferma o contraddittori

A82. Gli elementi probativi includono sia informazioni che supportano e confermano le asserzioni della direzione sia eventuali informazioni che le contraddicono.⁴⁴ Acquisire elementi probativi in maniera imparziale può comportare l'acquisizione di elementi probativi da molteplici fonti interne ed esterne all'impresa. Tuttavia, il revisore non è tenuto a svolgere una ricerca esaustiva per identificare tutte le possibili fonti di elementi probativi.

⁴⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo A5.

A83. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede che il revisore acquisisca elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta è la sua valutazione del rischio.⁴⁵ Pertanto, la valutazione della natura o della quantità di elementi probativi può assumere maggiore importanza quando i rischi intrinseci relativi a una stima contabile sono valutati all'estremità superiore dello spettro del rischio intrinseco.

Scalabilità

A84. La natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti sono influenzate per esempio:

- dai rischi identificati e valutati di errori significativi, che influiscono sulla persuasività degli elementi probativi necessari e influenzano l'approccio che il revisore sceglie per la revisione di una stima contabile. Per esempio, i rischi identificati e valutati di errori significativi relativi alle asserzioni di esistenza o di valutazione possono essere più bassi per un semplice stanziamento di premi che sono corrisposti ai dipendenti poco dopo la fine dell'esercizio. In questa situazione può essere più pratico per il revisore acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati valutando gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione piuttosto che mediante altri approcci di verifica.
- dalle ragioni alla base dei rischi identificati e valutati di errori significativi.

Circostanze in cui il revisore intende fare affidamento sull'efficacia operativa dei controlli pertinenti (Rif.: Par. 19)

A85. Può essere appropriato verificare l'efficacia operativa dei controlli pertinenti quando il rischio intrinseco è valutato ai livelli più elevati dello spettro del rischio intrinseco, inclusi i rischi significativi. Ciò può verificarsi quando la stima contabile dipende o è influenzata da un elevato grado di complessità. Se la stima contabile dipende da un elevato grado di soggettività, e quindi richiede una valutazione significativa della direzione, i limiti intrinseci nell'efficacia della configurazione dei controlli possono indurre il revisore a concentrarsi più sulle procedure di validità che sulle verifiche dell'efficacia operativa dei controlli.

A86. Nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle verifiche dell'efficacia operativa dei controlli relativi alle stime contabili, il revisore può considerare fattori quali:

- la natura, la frequenza e il volume delle operazioni;
- l'efficacia della configurazione dei controlli, incluso se i controlli siano appropriatamente configurati in risposta ai rischi intrinseci valutati, e la solidità della governance;
- l'importanza di particolari controlli per gli obiettivi e i processi generali di controllo in essere presso l'impresa, inclusa la sofisticatezza del sistema informativo a supporto delle operazioni;
- il monitoraggio dei controlli e delle carenze identificate nel controllo interno;
- la natura dei rischi che i controlli sono finalizzati a fronteggiare, per esempio, i controlli relativi all'effettuazione di valutazioni rispetto ai controlli sui dati di supporto;
- la competenza dei soggetti coinvolti nelle attività di controllo;
- la frequenza dello svolgimento delle attività di controllo;
- l'evidenza dello svolgimento delle attività di controllo.

⁴⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 7 b) e A19.

Le procedure di validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati

A87. In alcuni settori, ad esempio quello dei servizi finanziari, la direzione fa un ampio utilizzo dell'IT per gestire l'attività. Può essere quindi più probabile che vi siano rischi connessi a determinate stime contabili per le quali le procedure di validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati.

A88. Le circostanze in cui possono esistere rischi a fronte dei quali le procedure di validità non possono fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni includono:

- i casi in cui siano necessari controlli per mitigare i rischi connessi alla rilevazione, registrazione, elaborazione o rendicontazione delle informazioni non provenienti dalla contabilità generale o sezionale;
- i casi in cui le informazioni a supporto di una o più asserzioni siano rilevate, registrate, elaborate o rendicontate in forma elettronica. Probabilmente questi sono i casi in cui esiste un volume elevato di operazioni o di dati, o in cui viene utilizzato un modello complesso, che richiedono un ampio utilizzo dei sistemi informativi per assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni. Per un istituto finanziario o una società di servizi di pubblica utilità può essere necessario un complesso accantonamento per perdite attese su crediti. Per esempio, nel caso di una società di servizi di pubblica utilità, i dati utilizzati nell'elaborare l'accantonamento per perdite attese su crediti possono includere molti piccoli saldi originati da un elevato volume di operazioni. In tali circostanze, il revisore può concludere che non è possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati senza procedure di conformità sui controlli relativi al modello utilizzato per elaborare tale accantonamento.

In tali casi, la sufficienza e l'appropriatezza degli elementi probativi può dipendere dall'efficacia dei controlli sull'accuratezza e sulla completezza delle informazioni.

A89. Nell'ambito della revisione contabile del bilancio di alcune imprese (ad esempio, una banca o un'impresa di assicurazione), leggi o regolamenti possono richiedere al revisore di svolgere ulteriori procedure relativamente al controllo interno o al fine di fornire una conclusione di assurance sul controllo interno. In queste ed in altre circostanze simili, il revisore può essere in grado di utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento di tali procedure come elementi probativi, a condizione che abbia stabilito se si siano verificati cambiamenti successivi che possono comprometterne la pertinenza ai fini della revisione contabile.

Rischi significativi (Rif.: Par. 20)

A90. Qualora le procedure di revisione conseguenti in risposta a un rischio significativo si basino unicamente su procedure di validità, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330⁴⁶ richiede che tali procedure includano le verifiche di dettaglio. Tali verifiche di dettaglio possono essere definite e svolte in base a ciascuno degli approcci descritti al paragrafo 18 del presente principio sulla base del giudizio professionale del revisore nelle circostanze. Esempi di verifiche di dettaglio per i rischi significativi relativi alle stime contabili includono:

- un esame, ad esempio, dei contratti a conferma delle clausole o delle assunzioni;
- un ricalcolo che, per esempio, verifichi l'accuratezza matematica di un modello;
- un confronto delle assunzioni utilizzate con la documentazione di supporto, quali le informazioni pubblicate da terzi.

⁴⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 21.

Acquisire elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione (Rif.: Par. 21)

- A91. In alcune circostanze, l'acquisizione di elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione può fornire elementi probativi sufficienti e appropriati a fronteggiare i rischi di errori significativi. Per esempio, la vendita di tutte le rimanenze di un prodotto fuori produzione poco tempo dopo la fine del periodo amministrativo può fornire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardanti la stima del suo valore netto di realizzo di fine periodo. In altri casi, può essere necessario utilizzare questo approccio di verifica in combinazione con uno degli altri approcci di cui al paragrafo 18.
- A92. Per alcune stime contabili è improbabile che gli eventi che si verificano sino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi sufficienti e appropriati riguardanti la stima contabile. Per esempio, lo sviluppo di condizioni o di eventi riguardanti alcune stime contabili avviene solamente nell'arco di lunghi periodi. Inoltre, in ragione dell'obiettivo della quantificazione di stime contabili del fair value, le informazioni successive alla fine del periodo amministrativo possono non riflettere gli eventi o le condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio e possono quindi non essere pertinenti alla quantificazione della stima contabile del fair value.
- A93. Anche se il revisore decide di non adottare tale approccio di verifica in relazione a specifiche stime contabili, egli è tenuto a rispettare il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560. Tale principio di revisione richiede al revisore di svolgere procedure di revisione definite per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che siano stati identificati⁴⁷ e appropriatamente rappresentati in bilancio⁴⁸ tutti gli eventi verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono una rettifica del bilancio o l'inclusione di un'informativa nello stesso. Il lavoro che il revisore è tenuto a svolgere in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560 è particolarmente rilevante, in quanto la quantificazione di molte stime contabili, diverse dalle stime contabili del fair value, dipende solitamente dall'esito di condizioni, operazioni o eventi futuri.

Verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile (Rif.: Par. 22)

- A94. La verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile può costituire un approccio appropriato quando ad esempio:
- il riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio relativo al periodo amministrativo precedente suggerisce che il processo adottato dalla direzione nel periodo amministrativo in esame è appropriato;
 - la stima contabile è basata su una popolazione numerosa di elementi di natura simile che presi singolarmente non sono significativi;
 - il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile specifica le modalità con cui ci si attende che la direzione effettui la stima contabile. Per esempio, ciò può verificarsi nel caso di un accantonamento per perdite attese su crediti;
 - la stima contabile deriva da un'elaborazione di routine di dati.

La verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile può costituire un approccio appropriato anche quando non è possibile utilizzare nessun altro approccio di verifica o in combinazione con uno degli altri approcci di verifica.

⁴⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, paragrafo 6.

⁴⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, paragrafo 8.

Modifiche ai metodi, alle assunzioni significative e ai dati rispetto ai periodi amministrativi precedenti (Rif.: Parr. 23 a), 24 a), 25 a))

A95. Qualora una modifica al metodo, alle assunzioni significative o ai dati rispetto ai periodi amministrativi precedenti non sia basata su nuove circostanze o nuove informazioni, ovvero qualora le assunzioni significative non siano coerenti tra loro né con quelle utilizzate in altre stime contabili, o con le relative assunzioni utilizzate in altre aree di attività dell'impresa, il revisore può avere necessità di discutere ulteriormente con la direzione in merito alle circostanze, confrontandosi criticamente con la stessa in merito all'appropriatezza delle assunzioni utilizzate.

Indicatori di ingerenze da parte della direzione (Rif.: Parr. 23 b), 24 b), 25 b))

A96. Qualora il revisore identifichi indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, egli può avere necessità di discutere ulteriormente con la direzione e di riconsiderare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati in ordine al fatto che il metodo, le assunzioni e i dati utilizzati erano appropriati e supportabili nelle circostanze. Un esempio di indicatore di ingerenze da parte della direzione per una particolare stima contabile può riscontrarsi quando la direzione ha sviluppato una gamma appropriata di molte assunzioni diverse, e in ciascun caso l'assunzione utilizzata proveniva dall'estremità dell'intervallo che generava un risultato della quantificazione più favorevole.

Metodi

La scelta del metodo (Rif.: Par. 23 a))

A97. In merito all'appropriatezza del metodo scelto nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e all'appropriatezza delle modifiche rispetto al periodo amministrativo precedente, ove applicabile, per il revisore può essere pertinente considerare:

- se la base logica adottata dalla direzione per la scelta del metodo sia appropriata;
- se il metodo sia appropriato nelle circostanze data la natura della stima contabile, le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, gli altri principi o tecniche di valutazione disponibili, le disposizioni regolamentari nonché l'attività economica, il settore e il contesto in cui opera l'impresa;
- qualora la direzione abbia stabilito che differenti metodi danno luogo a una gamma di stime significativamente diverse tra loro, le modalità con cui la direzione ha indagato sulle ragioni di tali differenze;
- se la modifica si basa su nuove circostanze o nuove informazioni. Diversamente, la modifica può non essere ragionevole o conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Modifiche arbitrarie danno luogo nel corso del tempo a bilanci non uniformi e possono dare origine a errori nel bilancio ovvero costituire un indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione (si vedano anche i paragrafi A133–A136).

Tali aspetti sono importanti quando il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non prescrive il metodo di quantificazione, ovvero consente più metodi.

Modelli complessi (Rif.: Par. 23 d))

A98. E' più probabile che un modello, e il relativo metodo, siano complessi quando:

- la comprensione e l'applicazione del metodo, inclusi la configurazione del modello, la scelta e l'utilizzo di dati e assunzioni appropriati, richiedono competenze o conoscenze specifiche;

- è difficile acquisire i dati necessari da utilizzare nel modello in quanto ci sono restrizioni alla disponibilità o all'osservabilità dei dati o all'accessibilità agli stessi; ovvero
- nell'utilizzare il modello, è difficile mantenere l'integrità (ad esempio, l'accuratezza, la coerenza o la completezza) dei dati e delle assunzioni a causa degli elementi caratterizzanti la valutazione, delle molteplici relazioni tra loro o delle molteplici iterazioni del calcolo.

A99. Gli aspetti che il revisore può considerare quando la direzione utilizza un modello complesso includono, per esempio, se:

- il modello sia convalidato con riesami periodici, prima del suo utilizzo o quando sia stata apportata una modifica al modello, per assicurare che sia ancora idoneo all'uso che si intende farne. Il processo di convalida adottato dall'impresa può includere la valutazione:
 - della solidità teorica del modello;
 - dell'integrità matematica del modello;
 - dell'accuratezza e della completezza dei dati e delle assunzioni del modello;
 - dell'output del modello rispetto alle operazioni effettive.
- esistano appropriate politiche e procedure di controllo sulle modifiche;
- la direzione ricorra a conoscenze e competenze appropriate quando utilizza il modello.

Tali considerazioni possono essere utili anche per un metodo che non comporti l'utilizzo di modelli complessi.

A100. La direzione può effettuare rettifiche all'output del modello per soddisfare le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. In alcuni settori tali rettifiche sono denominate overlays. Nel caso delle stime contabili del fair value, può essere pertinente considerare se le eventuali rettifiche all'output del modello riflettano le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero in circostanze simili.

Mantenimento dell'integrità delle assunzioni significative e dei dati utilizzati nell'applicazione del metodo (Rif.: Par. 23 e))

A101. Mantenere l'integrità delle assunzioni significative e dei dati nell'applicazione del metodo significa mantenere l'accuratezza e la completezza dei dati e delle assunzioni attraverso tutte le fasi di elaborazione delle informazioni. Il mancato mantenimento di tale integrità può dare origine all'alterazione dei dati e delle assunzioni e generare errori. A tale riguardo, per il revisore può essere pertinente considerare se, nel corso di attività come quelle di inserimento, archiviazione, reperimento, trasmissione o elaborazione, i dati e le assunzioni siano soggetti a tutte le modifiche volute dalla direzione, e non anche ad eventuali modifiche non volute.

Assunzioni significative (Rif.: Par. 24)

A102. In merito all'appropriatezza delle assunzioni significative nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e all'appropriatezza delle modifiche rispetto al periodo amministrativo precedente, ove applicabile, per il revisore può essere pertinente considerare:

- la base logica adottata dalla direzione per la scelta dell'assunzione;
- se l'assunzione sia appropriata nelle circostanze data la natura della stima contabile, le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, nonché l'attività economica, il settore e il contesto in cui opera l'impresa; e

- se una modifica nella scelta di un'assunzione rispetto ai periodi amministrativi precedenti sia basata su nuove circostanze o nuove informazioni. Diversamente, la modifica può non essere ragionevole né conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Modifiche arbitrarie in una stima contabile possono dare luogo a errori significativi nel bilancio ovvero costituire un indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione (si vedano i paragrafi A133–A136).

A103. La direzione può valutare assunzioni o risultati alternativi delle stime contabili che possono essere conseguiti mediante diversi approcci, a seconda delle circostanze. Uno degli approcci possibili è l'analisi di sensitività. Ciò potrebbe comportare la determinazione del modo in cui varia il valore monetario di una stima contabile in funzione di diverse assunzioni. Possono sussistere variazioni anche nelle stime contabili quantificate al fair value in quanto operatori di mercato diversi utilizzeranno assunzioni diverse. Un'analisi di sensitività può portare allo sviluppo di un certo numero di scenari di risultati possibili, talvolta definiti dalla direzione come intervallo di risultati, includendo scenari "pessimistici" e "ottimistici".

A104. Nel corso dello svolgimento della revisione contabile, il revisore può venire a conoscenza, o avere acquisito una comprensione, delle assunzioni utilizzate in altre aree di attività dell'impresa. Tra queste rientrano, per esempio, le prospettive aziendali e le assunzioni utilizzate nei documenti strategici e nei flussi finanziari futuri. Inoltre, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,⁴⁹ se il responsabile dell'incarico ha svolto altri incarichi per l'impresa, è necessario che egli consideri se le informazioni acquisite da tali altri incarichi siano rilevanti per l'identificazione dei rischi di errori significativi. Può essere utile considerare tali informazioni anche con riferimento alla coerenza delle assunzioni tra loro e con quelle utilizzate in altre stime contabili.

A105. L'appropriatezza delle assunzioni significative nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può dipendere dalle intenzioni e dalla capacità della direzione di porre in essere determinate azioni. La direzione spesso documenta i piani e le intenzioni relativi a specifiche attività o passività, talvolta su richiesta del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. La natura e l'estensione degli elementi probativi da acquisire in merito alle intenzioni e alla capacità della direzione sono una questione oggetto di giudizio professionale. Ove applicabile, le procedure del revisore possono includere:

- il riesame delle esperienze precedenti della direzione nel realizzare le intenzioni dichiarate;
- l'ispezione dei piani scritti e di altra documentazione, inclusi, ove disponibili, budget approvati in via formale, autorizzazioni o verbali degli organi sociali;
- l'indagine presso la direzione in merito alle motivazioni di una particolare linea di condotta;
- il riesame degli eventi verificatisi successivamente alla data di riferimento del bilancio e fino alla data della relazione di revisione;
- la valutazione della capacità dell'impresa di porre in essere particolari linee di condotta alla luce delle sue condizioni economiche, incluse le implicazioni derivanti dagli impegni già esistenti e le limitazioni di legge, regolamentari e contrattuali che possono influire sulla fattibilità delle azioni della direzione;
- la considerazione in ordine al fatto che la direzione abbia rispettato le eventuali disposizioni applicabili in materia di documentazione secondo quanto previsto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

⁴⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 8.

Tuttavia, alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono non consentire di tenere conto delle intenzioni o dei piani della direzione al momento dell'effettuazione delle stime contabili. Ciò avviene spesso per le stime contabili del fair value poiché la finalità della loro quantificazione richiede che le assunzioni significative riflettano quelle utilizzate dagli operatori di mercato.

Dati (Rif.: Par. 25 a))

A106. In merito all'appropriatezza dei dati scelti nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e all'appropriatezza delle modifiche rispetto al periodo amministrativo precedente, ove applicabile, per il revisore può essere pertinente considerare:

- la base logica adottata dalla direzione per la scelta dei dati;
- se i dati siano appropriati nelle circostanze data la natura della stima contabile, le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, nonché l'attività economica, il settore e il contesto in cui opera l'impresa;
- se la modifica rispetto ai periodi amministrativi precedenti nelle fonti o nei dati scelti sia basata su nuove circostanze o nuove informazioni. Diversamente, è improbabile che la modifica sia ragionevole o conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Modifiche arbitrarie in una stima contabile danno luogo nel corso del tempo a bilanci non uniformi e possono dare origine a errori nel bilancio ovvero costituire un indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione (si vedano i paragrafi A133–A136).

Pertinenza e attendibilità dei dati (Rif.: Par. 25 c))

A107. Nell'utilizzare le informazioni generate dall'impresa, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 richiede al revisore di valutare se tali informazioni siano sufficientemente attendibili per le sue finalità; ciò include, secondo quanto necessario nelle circostanze, l'acquisizione di elementi probativi in merito all'accuratezza ed alla completezza delle informazioni e la valutazione se le informazioni siano sufficientemente precise e dettagliate per le finalità del revisore.⁵⁰

Clausole legali o contrattuali complesse (Rif.: Par. 25 d))

A108. Le procedure che il revisore può considerare quando la stima contabile si basa su clausole legali o contrattuali complesse includono:

- considerare se siano necessarie competenze o conoscenze specifiche per comprendere o interpretare il contratto;
- svolgere indagini presso i consulenti legali dell'impresa sulle clausole legali o contrattuali;
- analizzare i contratti sottostanti per:
 - valutare la finalità economica sottostante dell'operazione o dell'accordo;
 - valutare se le clausole contrattuali siano coerenti con le spiegazioni della direzione.

Scelta da parte della direzione di una stima puntuale e della relativa informativa sull'incertezza nella stima

Misure della direzione per comprendere e fronteggiare l'incertezza nella stima (Rif.: Par. 26 a))

A109. Con riguardo all'adozione da parte della direzione di misure appropriate per comprendere e fronteggiare l'incertezza nella stima, per il revisore può essere pertinente considerare se la direzione:

⁵⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo 9.

- a) abbia compreso l'incertezza nella stima, identificando le fonti e valutando il grado di variabilità intrinseca nei risultati della quantificazione e il conseguente intervallo dei risultati della stessa ragionevolmente possibili;
- b) abbia identificato la misura in cui, nel processo di quantificazione, la complessità o la soggettività influenzino il rischio di errori significativi e fronteggiato la conseguente possibilità di errori mediante l'applicazione:
 - i) di competenze e conoscenze appropriate nell'effettuazione delle stime contabili;
 - ii) di giudizio professionale, anche identificando e fronteggiando la suscettibilità di possibili ingerenze da parte di propri esponenti; e
- c) abbia fronteggiato l'incertezza nella stima effettuando una scelta appropriata della stima puntuale e della relativa informativa che descriva l'incertezza nella stima.

Scelta della stima puntuale della direzione e della relativa informativa sull'incertezza nella stima (Rif.: Par. 26 b))

A110. Nella scelta della stima puntuale della direzione e nell'elaborazione della relativa informativa sull'incertezza nella stima possono essere pertinenti i seguenti aspetti:

- i metodi e i dati utilizzati sono stati scelti in modo appropriato, inclusa la disponibilità di metodi alternativi per l'effettuazione della stima contabile e di fonti alternative di dati;
- gli elementi caratterizzanti la valutazione erano appropriati e completi;
- le assunzioni utilizzate sono state scelte da un intervallo di valori ragionevolmente possibili ed erano supportate da dati appropriati, pertinenti e attendibili;
- i dati utilizzati erano appropriati, pertinenti e attendibili, e l'integrità di tali dati è stata mantenuta;
- i calcoli sono stati applicati in conformità al metodo ed erano accurati dal punto di vista matematico;
- la stima puntuale della direzione è scelta in modo appropriato tra i risultati della quantificazione ragionevolmente possibili;
- la relativa informativa descrive in modo appropriato il valore come una stima e spiega la natura e le limitazioni del processo di stima, inclusa la variabilità dei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili.

A111. In merito all'appropriatezza della stima puntuale della direzione, per il revisore può essere pertinente considerare:

- qualora le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile prescrivano la stima puntuale da utilizzare dopo aver considerato risultati e assunzioni alternativi, ovvero prescrivano un metodo di quantificazione specifico, se la direzione abbia seguito le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non specifichi come scegliere un valore tra i risultati della quantificazione ragionevolmente possibili, se la direzione abbia formulato una valutazione tenendo conto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A112. In merito all'informativa elaborata dalla direzione relativamente all'incertezza nella stima, per il revisore può essere pertinente considerare le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che possono richiedere un'informativa:

- che descriva il valore come una stima e spieghi la natura e le limitazioni del processo adottato per effettuarla, inclusa la variabilità nei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili. Il quadro normativo può inoltre richiedere informazioni integrative per soddisfare determinati obiettivi di informativa;⁵¹
- sui principi contabili significativi relativi alle stime contabili. A seconda delle circostanze, i principi contabili pertinenti possono includere aspetti quali gli specifici principi, criteri, convenzioni, norme e prassi applicati nella predisposizione e nella presentazione delle stime contabili nel bilancio.
- sulle valutazioni significative o critiche (per esempio, quelle che hanno avuto l'effetto più significativo sui valori rilevati nel bilancio) e sulle assunzioni significative indicative degli sviluppi attesi o altre fonti di incertezza nella stima.

In alcune circostanze, per conseguire una corretta rappresentazione, o nel caso di un quadro normativo basato sulla conformità, affinché il bilancio non sia fuorviante, possono essere necessarie informazioni integrative ulteriori rispetto a quelle esplicitamente richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria.

- A113. Maggiore è la misura in cui una stima contabile è soggetta all'incertezza nella stima, maggiore è la probabilità che i rischi di errori significativi siano valutati come più elevati e di conseguenza tanto più persuasivi è necessario che siano gli elementi probativi per stabilire, in conformità al paragrafo 35, se la stima puntuale della direzione e la relativa informativa sull'incertezza nella stima siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile o se contengano errori.
- A114. Se la considerazione da parte del revisore dell'incertezza nella stima associata ad una stima contabile e della relativa informativa è un aspetto che ha richiesto un'attenzione significativa, esso può rappresentare un aspetto chiave della revisione.⁵²

Mancata adozione da parte della direzione di misure appropriate per comprendere e fronteggiare l'incertezza nella stima (Rif.: Par. 27)

- A115. Qualora il revisore stabilisca che la direzione non ha adottato le misure appropriate per comprendere e fronteggiare l'incertezza nella stima, ulteriori procedure che il revisore può richiedere alla direzione di svolgere per comprendere l'incertezza nella stima possono includere, per esempio, la valutazione di assunzioni alternative o lo svolgimento di un'analisi di sensitività.
- A116. Nel valutare se sia possibile sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima, può essere necessario che il revisore consideri se ciò possa compromettere i requisiti di indipendenza. Questi ultimi possono includere i principi etici che trattano il divieto di assunzione di funzioni dirigenziali.
- A117. Se, dopo aver considerato le risposte della direzione, il revisore stabilisce che non sia possibile sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima del revisore, egli è tenuto a valutare le implicazioni per la revisione o per il giudizio del revisore sul bilancio in conformità al paragrafo 34.

Sviluppo di una stima puntuale o utilizzo di un intervallo di stima del revisore (Rif.: Parr. 28–29)

- A118. Lo sviluppo di una stima puntuale o di un intervallo di stima del revisore per valutare la stima puntuale della direzione e la relativa informativa sull'incertezza nella stima può essere un approccio appropriato quando, per esempio:

⁵¹ IFRS 13 “Valutazione del fair value”, paragrafo 92.

⁵² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”.

- il riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio relativo al periodo amministrativo precedente suggerisce che il processo adottato dalla direzione nel periodo amministrativo in esame non sia efficace;
- i controlli dell'impresa nell'ambito e sul processo adottato dalla direzione per effettuare le stime contabili non sono ben configurati o correttamente messi in atto;
- eventi o operazioni tra la data di fine periodo amministrativo e quella della relazione di revisione non sono stati adeguatamente presi in considerazione, nel caso in cui sia appropriato per la direzione agire in tal senso, e tali eventi o operazioni sembrano contraddire la stima puntuale della direzione;
- esistono appropriate assunzioni o fonti alternative di dati pertinenti che possono essere utilizzate nello sviluppo di una stima puntuale o di un intervallo di stima del revisore;
- la direzione non ha adottato le misure appropriate per comprendere o fronteggiare l'incertezza nella stima (si veda il paragrafo 27).

A119. La decisione di sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima può essere inoltre influenzata dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che può prescrivere la stima puntuale da utilizzare dopo aver considerato risultati e assunzioni alternativi, ovvero prescrivere un metodo di quantificazione specifico (per esempio, l'utilizzo di un valore atteso attualizzato ponderato per la probabilità o il risultato maggiormente probabile).

A120. La decisione del revisore se sviluppare una stima puntuale piuttosto che un intervallo di stima può dipendere dalla natura della stima e dal giudizio del revisore nelle circostanze. Per esempio, la natura della stima può essere tale che ci si attende una minore variabilità nei risultati ragionevolmente possibili. In queste circostanze, sviluppare una stima puntuale può essere un approccio efficace, in particolare quando può essere sviluppata con un livello di precisione maggiore.

A121. Il revisore può sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima in diversi modi, per esempio:

- utilizzando un modello diverso rispetto a quello utilizzato dalla direzione, ad esempio uno che sia disponibile sul mercato per un certo settore, ovvero un modello di proprietà esclusiva o sviluppato dal revisore;
- utilizzando il modello della direzione ma sviluppando assunzioni o fonti di dati alternativi rispetto a quelli utilizzati dalla direzione;
- utilizzando il metodo proprio del revisore ma sviluppando assunzioni alternative rispetto a quelle utilizzate dalla direzione;
- impiegando o incaricando una persona con competenze specifiche di sviluppare o attuare un modello, ovvero di fornire assunzioni pertinenti;
- considerando altre condizioni, operazioni o eventi comparabili, ovvero, ove pertinente, mercati per attività o passività comparabili.

A122. Il revisore può inoltre sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima solo per una parte della stima contabile (per esempio, per una particolare assunzione o qualora soltanto una determinata parte della stima contabile dia luogo al rischio di errore significativo).

A123. Qualora il revisore utilizzi i metodi, le assunzioni o dati propri per sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima, egli può acquisire elementi probativi sull'appropriatezza dei metodi, delle assunzioni o dei dati della direzione. Per esempio, se il revisore utilizza le proprie assunzioni per sviluppare un intervallo di stima per valutare la ragionevolezza della stima puntuale della direzione, il revisore può anche formarsi un'opinione in ordine al fatto che le valutazioni della direzione nella scelta

delle assunzioni significative utilizzate nell'effettuazione della stima contabile diano luogo a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione.

- A124. La regola di cui al paragrafo 29 a), in base alla quale il revisore stabilisce se l'intervallo include soltanto valori che siano supportati da elementi probativi sufficienti e appropriati, non significa che ci si aspetta che il revisore acquisisca elementi probativi per supportare ogni possibile risultato nell'intervallo preso singolarmente. Piuttosto, è probabile che il revisore acquisisca elementi probativi per stabilire che i punti alle due estremità dell'intervallo siano ragionevoli nelle circostanze, supportando così la ragionevolezza anche dei valori che sono ricompresi tra questi due punti.
- A125. La dimensione dell'intervallo del revisore può essere un multiplo della significatività per il bilancio nel suo complesso, in particolare quando la significatività è basata sui risultati operativi (per esempio, l'utile ante imposte) e tale misura è relativamente piccola rispetto alle attività o ad altre grandezze dello stato patrimoniale. È più probabile che questa situazione si presenti nelle circostanze in cui l'incertezza nella stima associata alla stima contabile è di per sé un multiplo della significatività, circostanza più comune per alcune tipologie di stime contabili o in alcuni settori, come quello assicurativo o bancario, in cui è più frequente un elevato grado di incertezza nella stima e possono esserci specifiche disposizioni nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile a questo riguardo. Sulla base delle procedure svolte e degli elementi probativi acquisiti in conformità alle regole del presente principio, il revisore può concludere che un intervallo che sia un multiplo della significatività sia, a suo giudizio, appropriato nelle circostanze. In questo caso, la valutazione del revisore sulla ragionevolezza dell'informativa sull'incertezza nella stima assume importanza crescente, in particolare il fatto se tale informativa comunichi adeguatamente l'elevato grado di incertezza nella stima e l'intervallo dei possibili risultati. I paragrafi A139–A144 includono ulteriori considerazioni che possono essere rilevanti in tali circostanze.

Altre considerazioni relative agli elementi probativi (Rif.: Par. 30)

- A126. Le informazioni da utilizzare come elementi probativi, riguardanti i rischi di errori significativi relativi alle stime contabili, possono essere state generate dall'impresa, predisposte utilizzando il lavoro dell'esperto della direzione o fornite da una fonte esterna di informazioni.

Fonti esterne di informazioni

- A127. Come spiegato nel principio di revisione internazionale n. 500,⁵³ l'attendibilità delle informazioni provenienti da una fonte esterna è influenzata dalla loro fonte, dalla loro natura e dalle circostanze in cui sono ottenute. Pertanto, la natura e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti per valutare l'attendibilità delle informazioni utilizzate nell'effettuazione della stima contabile possono variare a seconda della natura di tali fattori. Per esempio:

- qualora i dati e i prezzi di mercato o di settore, o i dati per la determinazione del prezzo siano acquisiti da una singola fonte esterna di informazioni, specializzata in tali informazioni, il revisore può cercare un prezzo da una fonte alternativa indipendente per effettuare un confronto;
- qualora i dati e i prezzi di mercato o di settore, o i dati per la determinazione del prezzo siano acquisiti da molteplici fonti esterne di informazioni indipendenti e mostrano convergenza tra loro, il revisore può avere bisogno di acquisire meno elementi probativi in merito all'attendibilità dei dati provenienti da una singola fonte;
- qualora le informazioni acquisite da molteplici fonti di informazioni indichino prospettive del mercato divergenti, il revisore può cercare di comprendere le motivazioni delle differenze. La

⁵³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, paragrafo A35.

diversità può essere originata dall'utilizzo di metodi, assunzioni o dati differenti. Per esempio, una fonte può utilizzare i prezzi correnti e un'altra fonte i prezzi futuri. Se la diversità riguarda l'incertezza nella stima, il revisore è tenuto, in base al paragrafo 26 b), ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in ordine al fatto che, nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, l'informativa in bilancio che descrive l'incertezza nella stima sia ragionevole. In questi casi, è importante anche il giudizio professionale nel considerare le informazioni sui metodi, sulle assunzioni e sui dati utilizzati;

- qualora le informazioni acquisite da una fonte esterna siano state elaborate da tale fonte utilizzando i suoi modelli. Il paragrafo A43 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 fornisce linee guida pertinenti.

A128. Per le stime contabili del fair value, ulteriori considerazioni sulla pertinenza e sull'attendibilità delle informazioni acquisite da fonti esterne di informazioni possono includere:

- a) se i fair value sono basati su scambi dello stesso strumento o sulle quotazioni di un mercato attivo;
- b) se i fair value sono basati su operazioni aventi ad oggetto attività o passività comparabili, il modo in cui tali operazioni sono identificate e considerate comparabili;
- c) se non ci sono operazioni né per l'attività o passività, né per attività o passività comparabili, il modo in cui le informazioni sono state elaborate incluso il fatto se gli input sviluppati e utilizzati rappresentino le assunzioni che gli operatori sul mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività, ove applicabile;
- d) se la quantificazione del fair value si basa su una quotazione di un broker, se tale quotazione:
 - i) proviene da un market maker che tratta la medesima tipologia di strumento finanziario;
 - ii) è vincolante o non vincolante, ponderando maggiormente le quotazioni basate su offerte vincolanti;
 - iii) riflette le condizioni di mercato alla data del bilancio, ove richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A129. Qualora le informazioni provenienti da una fonte esterna siano utilizzate come elementi probativi, per il revisore può essere appropriato considerare se sia possibile acquisire informazioni, o se queste siano sufficientemente dettagliate, allo scopo di comprendere i metodi, le assunzioni e gli altri dati utilizzati da tale fonte. Eventuali limiti in tal senso possono influenzare la considerazione da parte del revisore della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure da svolgere. Per esempio, spesso i soggetti che prestano servizi di determinazione dei prezzi forniscono informazioni sui loro metodi e sulle loro assunzioni per classe di attività piuttosto che per singoli titoli. Spesso, quando forniscono quotazioni indicative per i singoli titoli, i broker danno solo informazioni limitate sui propri input e assunzioni. Il paragrafo A44 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 fornisce linee guida relative alle restrizioni poste dalla fonte esterna di informazioni sulla fornitura di informazioni di supporto.

Esperto della direzione

A130. Le assunzioni relative alle stime contabili che siano effettuate o identificate da un esperto della direzione diventano assunzioni della direzione quando sono da questa utilizzate per effettuare una stima contabile. Di conseguenza, il revisore applica a tali assunzioni le regole pertinenti del presente principio di revisione.

A131. Le regole di cui ai paragrafi 21–29 del presente principio possono aiutare il revisore nell'applicazione del paragrafo 8 c) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 quando il lavoro

dell'esperto della direzione comporta l'utilizzo di metodi o fonti di dati relativi alle stime contabili, o l'elaborazione di risultati o conclusioni relativi a una stima puntuale o alla relativa informativa da inserire in bilancio.

Fornitori di servizi

A132. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402⁵⁴ tratta la comprensione da parte del revisore dei servizi prestati da un fornitore di servizi, incluso il controllo interno, nonché le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi. Conseguentemente, se l'impresa utilizza i servizi di un fornitore di servizi nell'effettuazione delle stime contabili, le regole e le linee guida del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402 possono aiutare il revisore ad applicare le regole del presente principio.

Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione (Rif.: Par. 32)

A133. L'ingerenza da parte della direzione può essere di difficile individuazione a livello di singolo conto e può essere individuata soltanto qualora si considerino gruppi di stime contabili o tutte le stime contabili congiuntamente, nonché nel caso in cui l'ingerenza sia riscontrata nell'arco di un certo numero di periodi amministrativi. Per esempio, quando le stime contabili incluse nel bilancio sono ragionevoli considerate singolarmente ma le stime puntuali della direzione tendono in modo costante verso un valore posto all'estremità dell'intervallo di valori ritenuti ragionevoli dal revisore, che porta a un risultato di bilancio più favorevole per la direzione.

A134. Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione relativamente alle stime contabili includono ad esempio:

- le modifiche di una stima contabile, o del metodo per effettuarla, qualora la direzione abbia effettuato una valutazione soggettiva in merito al verificarsi di un cambiamento nelle circostanze;
- la scelta o la formulazione di assunzioni significative o di dati che generano una stima puntuale a favore degli obiettivi della direzione;
- la scelta di una stima puntuale che può indicare un andamento ottimistico o pessimistico.

Qualora siano identificati tali indicatori, può esserci un rischio di errori significativi a livello di asserzioni oppure a livello di bilancio. Nel trarre le conclusioni sulla ragionevolezza delle singole stime contabili, l'esistenza di indicatori di possibili ingerenze della direzione non comporta di per sé la presenza di errori. Tuttavia, in alcuni casi gli elementi probativi possono evidenziare un errore e non semplicemente un indicatore di ingerenze da parte della direzione.

A135. Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione possono influenzare le conclusioni di revisione in merito al fatto che la valutazione del rischio da parte del revisore e le relative risposte continuino ad essere appropriate. Per il revisore può essere necessario considerare anche le implicazioni per gli altri aspetti della revisione contabile, inclusa la necessità di mettere ulteriormente in discussione l'appropriatezza delle valutazioni della direzione nell'effettuazione delle stime contabili. Inoltre, gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione possono influenzare le conclusioni di revisione in merito al fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700.⁵⁵

⁵⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402 "Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi".

⁵⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo 12.

A136. Inoltre, nell'applicazione del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, il revisore è tenuto a valutare se i giudizi e le decisioni della direzione nell'effettuare le stime contabili incluse nel bilancio indichino possibili ingerenze che possono rappresentare un errore significativo dovuto a frode.⁵⁶ Un'informativa finanziaria fraudolenta è spesso frutto di un errore intenzionale nelle stime contabili, come per esempio la sottovalutazione o la sopravvalutazione intenzionale delle stime contabili. Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione che possono essere anche un fattore di rischio di frode possono indurre il revisore a riconsiderare se la sua valutazione dei rischi, in particolare la valutazione dei rischi di frode, e le relative risposte, continuino ad essere appropriate.

Valutazione complessiva basata sulle procedure di revisione svolte (Rif.: Par. 33)

A137. Man mano che il revisore svolge le procedure di revisione pianificate, gli elementi probativi acquisiti possono indurlo a modificare la natura, la tempistica o l'estensione di altre procedure di revisione pianificate.⁵⁷ Con riferimento alle stime contabili, il revisore, nello svolgere le procedure per acquisire elementi probativi, può venire a conoscenza di informazioni che differiscono in modo significativo da quelle su cui era basata la valutazione del rischio. Per esempio, il revisore può avere stabilito che l'unica ragione di un rischio identificato e valutato di errori significativi è la soggettività insita nell'effettuazione della stima contabile. Tuttavia, mentre svolge procedure in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore può scoprire che la stima contabile è più complessa rispetto a quanto originariamente previsto, il che può mettere in discussione la valutazione del rischio di errori significativi (per esempio, può essere necessario valutare nuovamente il rischio intrinseco nell'estremità superiore dello spettro del rischio intrinseco a causa dell'effetto della complessità) e pertanto il revisore può avere la necessità di svolgere ulteriori procedure di revisione conseguenti per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati.⁵⁸

A138. Per quanto concerne le stime contabili che non sono state rilevate, la valutazione del revisore potrà concentrarsi in particolare nell'accertare che siano stati effettivamente rispettati i criteri di rilevazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Qualora una stima contabile non sia stata rilevata e il revisore concluda che tale trattamento sia appropriato, alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono richiedere di inserire nelle note al bilancio l'informativa relativa a tali circostanze.

Stabilire se le stime contabili siano ragionevoli o contengano errori (Rif.: Parr. 9, 35)

A139. Nello stabilire se, in base alle procedure di revisione svolte e agli elementi probativi acquisiti, la stima puntuale della direzione e la relativa informativa siano ragionevoli ovvero se contengano errori:

- qualora gli elementi probativi supportino un intervallo, la dimensione dello stesso può essere ampia e, in alcune circostanze, può essere un multiplo della significatività per il bilancio nel suo complesso (si veda anche il paragrafo A125). Sebbene un intervallo ampio possa essere appropriato nelle circostanze, questo può indicare che è importante per il revisore riconsiderare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati sulla ragionevolezza dei valori all'interno dell'intervallo;
- gli elementi probativi possono supportare una stima puntuale che differisce dalla stima puntuale della direzione. In tali circostanze, la differenza tra la stima puntuale del revisore e quella della direzione costituisce un errore;

⁵⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 33 b).

⁵⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo A60.

⁵⁸ Si veda anche il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31.

- gli elementi probativi possono supportare un intervallo che non include la stima puntuale della direzione. In tali circostanze, l'errore è la differenza tra la stima puntuale della direzione e il punto più vicino dell'intervallo di stima del revisore.

- A140. I paragrafi A110–A114 forniscono linee guida per aiutare il revisore a valutare la scelta da parte della direzione di una stima puntuale e della relativa informativa da includere nel bilancio.
- A141. Qualora le procedure di revisione conseguenti includano una verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile, o l'elaborazione di una stima puntuale o di un intervallo del revisore, egli è tenuto ad acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'informativa che descrive l'incertezza nella stima in conformità ai paragrafi 26 b) e 29 b) e sull'ulteriore informativa in conformità al paragrafo 31. In conformità al paragrafo 35, il revisore considera gli elementi probativi acquisiti sull'informativa nell'effettuare la valutazione complessiva in merito al fatto se le stime contabili e la relativa informativa siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile o se contengano errori.
- A142. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 fornisce ulteriori linee guida riguardanti le informazioni di natura qualitativa⁵⁹ e i casi in cui gli errori nell'informativa possono essere un indizio di frode.⁶⁰
- A143. Qualora il bilancio sia redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, la valutazione del revisore in merito al fatto se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione⁶¹ include la considerazione della presentazione, della struttura e del contenuto del bilancio nel suo complesso, e se il bilancio, incluse le relative note, rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. Per esempio, quando una stima contabile è soggetta ad un grado più elevato di incertezza nella stima, il revisore può stabilire che siano necessarie ulteriori informazioni per conseguire la corretta rappresentazione. Se la direzione non include tali ulteriori informazioni, il revisore può concludere che il bilancio è significativamente errato.
- A144. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705⁶² fornisce linee guida sulle implicazioni per il giudizio di revisione quando il revisore ritiene che l'informativa della direzione nel bilancio sia inadeguata o fuorviante, inclusa, per esempio, quella relativa all'incertezza nella stima.

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 37)

- A145. Le attestazioni scritte su specifiche stime contabili possono includere attestazioni:
- sul fatto che le valutazioni significative formulate nell'effettuazione delle stime contabili hanno tenuto in considerazione tutte le informazioni pertinenti di cui la direzione è a conoscenza;
 - sulla coerenza e sull'appropriatezza nella scelta o nell'applicazione dei metodi, delle assunzioni e dei dati utilizzati dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili;
 - sul fatto che le assunzioni riflettono in modo appropriato l'intenzione e la capacità della direzione di porre in essere specifiche linee di condotta per conto dell'impresa, qualora ciò sia pertinente per le stime contabili e l'informativa;

⁵⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, paragrafo A17.

⁶⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, paragrafo A22.

⁶¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo 14.

⁶² Principio di revisione internazionale n. 705, paragrafi 22–23.

- sul fatto che l’informativa relativa alle stime contabili, inclusa l’informativa che descrive l’incertezza nella stima, è completa e ragionevole nel contesto del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
- sul fatto che nell’effettuazione delle stime contabili sono state applicate competenze o esperienze specifiche appropriate;
- sull’assenza di eventi successivi che richiedano rettifiche alle stime contabili e alla relativa informativa contenute nel bilancio;
- qualora le stime contabili non siano rilevate né oggetto di informativa in bilancio, sull’appropriatezza della decisione della direzione in merito al fatto che non sono stati soddisfatti i criteri di rilevazione o di informativa del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, la direzione o altri soggetti competenti
(Rif.: Par. 38)

- A146. Nell’applicare il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, il revisore comunica ai responsabili delle attività di governance il proprio punto di vista in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall’impresa riguardanti le stime contabili e la relativa informativa.⁶³ L’Appendice 2 include aspetti specifici delle stime contabili che il revisore può considerare di comunicare ai responsabili delle attività di governance.
- A147. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 265 richiede al revisore di comunicare per iscritto ai responsabili delle attività di governance le carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.⁶⁴ Tali carenze significative possono includere quelle relative ai controlli:
- a) sulla scelta e applicazione dei principi contabili significativi e sulla scelta e applicazione di metodi, assunzioni e dati;
 - b) sulla gestione del rischio e sui relativi sistemi;
 - c) sull’integrità dei dati, incluso quando i dati sono acquisiti da una fonte esterna di informazioni;
 - d) sull’utilizzo, sullo sviluppo e sulla convalida di modelli, inclusi i modelli acquisiti da un fornitore esterno e sulle eventuali rettifiche che possono essere necessarie.
- A148. Oltre a comunicare con i responsabili delle attività di governance, al revisore può essere consentito o richiesto di comunicare direttamente con le autorità di vigilanza. Tale comunicazione può essere utile per tutta la durata della revisione contabile o in fasi particolari, quali la pianificazione della revisione o il completamento della relazione di revisione. Per esempio, in alcuni ordinamenti giuridici, le autorità di vigilanza degli istituti finanziari cercano di collaborare con i revisori per condividere le informazioni sull’operatività e sull’applicazione dei controlli sulle attività relative agli strumenti finanziari, sulle criticità nella valutazione degli strumenti finanziari nei mercati inattivi, sulle perdite attese su crediti e sulle riserve assicurative, mentre altre autorità di vigilanza possono cercare di comprendere il punto di vista del revisore sugli aspetti significativi dell’attività dell’impresa, incluse le stime dei costi dell’impresa. Tale comunicazione può aiutare il revisore ad identificare, valutare e rispondere ai rischi di errori significativi.

⁶³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafo 16 a).

⁶⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 265, paragrafo 9.

Documentazione (Rif.: Par. 39)

- A149. I principi di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315⁶⁵ e n. 330⁶⁶ forniscono regole e linee guida sulla documentazione della comprensione dell'impresa da parte del revisore, delle valutazioni dei rischi e delle risposte ai rischi identificati e valutati. Le presenti linee guida sono basate sulle regole e linee guida del principio di revisione internazionale n. 230.⁶⁷ Nell'ambito della revisione delle stime contabili, il revisore è tenuto a preparare la documentazione di revisione sugli elementi chiave della sua comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera relativamente alle stime contabili. Inoltre, è probabile che i giudizi del revisore sui rischi identificati e valutati di errori significativi relativi alle stime contabili, e le relative risposte, siano ulteriormente supportati dalla documentazione delle comunicazioni con i responsabili delle attività di governance e la direzione.
- A150. Nel documentare la correlazione tra le procedure di revisione conseguenti e i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni, in conformità al principio di revisione internazionale n. 330, il presente principio di revisione richiede che il revisore tenga conto delle ragioni alla base dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni. Tali ragioni possono riguardare uno o più fattori di rischio intrinseco o la valutazione del rischio di controllo da parte del revisore. Tuttavia, il revisore non è tenuto a documentare le modalità con cui ogni fattore di rischio intrinseco sia stato preso in considerazione nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi in relazione a ciascuna stima contabile.
- A151. Il revisore può considerare inoltre di documentare:
- qualora l'applicazione del metodo da parte della direzione comporti l'utilizzo di un modello complesso, se le valutazioni della direzione siano state applicate in modo coerente e, ove applicabile, che la configurazione del modello soddisfi l'obiettivo della quantificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
 - qualora la scelta e l'applicazione dei metodi, delle assunzioni significative o dei dati siano influenzate dalla complessità in misura maggiore, i giudizi del revisore formulati per stabilire se siano necessarie competenze o conoscenze specifiche per svolgere procedure di valutazione del rischio, per definire e svolgere le procedure in risposta a tali rischi, o per valutare gli elementi probativi acquisiti. In tali circostanze, la documentazione può includere anche le modalità con cui sono state applicate le competenze o le conoscenze richieste.
- A152. Il paragrafo A7 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230 evidenzia che, sebbene possa non esservi un unico modo per documentare l'esercizio dello scetticismo professionale da parte del revisore, la documentazione della revisione può tuttavia darne evidenza. Per esempio, riguardo le stime contabili, quando gli elementi probativi acquisiti includono elementi che, allo stesso tempo, confermano e contraddicono le asserzioni della direzione, la documentazione può includere le modalità con cui il revisore ha valutato tali elementi probativi, inclusi i giudizi professionali formulati nel giungere a una conclusione in merito alla sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti. La documentazione può fornire evidenze dell'esercizio dello scetticismo professionale da parte del revisore con riferimento ad altre regole del presente principio di revisione, quali ad esempio:
- il paragrafo 13 d) che riguarda il modo in cui il revisore ha applicato le informazioni derivanti dalla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera nello sviluppare una propria aspettativa sulle stime contabili e sulla relativa informativa da includere nel bilancio

⁶⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 32 e A153–A156.

⁶⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 28 e A63.

⁶⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, paragrafo 8 c).

dell'impresa e nel confronto tra tale aspettativa e il bilancio dell'impresa predisposto dalla direzione;

- il paragrafo 18 che richiede di definire e svolgere procedure di revisione conseguenti in un modo che non sia distorto al fine di acquisire elementi probativi che possono essere di conferma o di escludere elementi probativi che possono essere contraddittori;
- i paragrafi 23 b), 24 b), 25 b) e 32, che trattano gli indicatori di possibili ingerenze della direzione;
- il paragrafo 34 che tratta la considerazione da parte del revisore di tutti gli elementi probativi pertinenti, siano essi di conferma o contraddittori.

Appendice 1

(Rif.: Parr. 2, 4, 12 c), A8, A66)

Fattori di rischio intrinseco

Introduzione

1. Nell'identificare, valutare e rispondere ai rischi di errori significativi a livello di asserzioni per una stima contabile e la relativa informativa, il presente principio richiede al revisore di tenere conto della misura in cui la stima contabile sia soggetta a incertezza nella stima e della misura in cui la scelta e l'applicazione dei metodi, delle assunzioni e dei dati utilizzati nell'effettuazione della stima contabile nonché la scelta della stima puntuale della direzione e della relativa informativa da includere nel bilancio siano influenzate dalla complessità, dalla soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco.
2. Il rischio intrinseco relativo a una stima contabile è la possibilità che un'asserzione relativa a una stima contabile contenga errori, prima della considerazione dei controlli. Il rischio intrinseco deriva dai fattori di rischio intrinseco, che danno origine a criticità nell'effettuazione della stima contabile in modo appropriato. La presente Appendice fornisce ulteriori spiegazioni sulla natura dei fattori di rischio intrinseco dell'incertezza nella stima, della soggettività e della complessità, e delle loro interrelazioni, nel contesto dell'effettuazione delle stime contabili e della scelta della stima puntuale della direzione e della relativa informativa da includere in bilancio.

Criterio di quantificazione

3. Il criterio di quantificazione e la natura, la condizione e le circostanze della voce di bilancio danno luogo a elementi caratterizzanti che rilevano ai fini della valutazione. Se il costo o il prezzo della voce non può essere osservato direttamente, è necessario effettuare una stima contabile utilizzando un metodo appropriato, nonché dati e assunzioni appropriati. Il metodo può essere specificato dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero scelto dalla direzione, al fine di riflettere le conoscenze disponibili su come ci si attende che gli elementi caratterizzanti la valutazione influenzino il costo o il prezzo della voce in ragione del criterio di quantificazione adottato.

Incerteza nella stima

4. Nell'ambito dei quadri normativi sull'informazione finanziaria, la suscettibilità ad una mancanza di precisione nella quantificazione è spesso denominata incertezza nella quantificazione. Nel presente principio, l'incertezza nella stima è definita come la suscettibilità ad un'intrinseca mancanza di precisione nella quantificazione. Tale incertezza si riscontra quando il valore monetario richiesto per rilevare una voce di bilancio ovvero fornirne informativa in bilancio non può essere quantificato con precisione mediante l'osservazione diretta del costo o del prezzo. Se l'osservazione diretta non è possibile, la strategia alternativa più precisa per la quantificazione consiste nell'applicare un metodo che rifletta le conoscenze disponibili sul costo o sul prezzo della voce in ragione del criterio di quantificazione adottato, utilizzando i dati osservabili in relazione agli elementi caratterizzanti che rilevano ai fini della valutazione.
5. Tuttavia, le restrizioni alla disponibilità di tali conoscenze o dati possono limitare la verificabilità di tali input per il processo di quantificazione, limitando così la precisione dei risultati della quantificazione. Inoltre, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria riconoscono l'esistenza di restrizioni di ordine pratico alle informazioni che dovrebbero essere prese in considerazione, ad esempio qualora il costo sostenuto per ottenerle superi i benefici. La mancanza di precisione nella quantificazione derivante da tali restrizioni è intrinseca poiché non può essere

eliminata dal processo di quantificazione. Di conseguenza, tali restrizioni sono fonti di incertezza nella stima. Altre fonti di incertezza nella quantificazione che possono presentarsi nel processo di quantificazione possono, almeno in linea di principio, essere eliminate se il metodo è applicato appropriatamente e pertanto costituiscono fonti di errori potenziali piuttosto che di incertezza nella stima.

6. Se l'incertezza nella stima riguarda flussi di benefici economici futuri incerti in entrata o in uscita che deriveranno dalle attività o passività sottostanti, il risultato di tali flussi sarà osservabile soltanto dopo la data del bilancio. In base alla natura del criterio di quantificazione applicabile e alla natura, alla condizione e alle circostanze della voce di bilancio, tale risultato può essere direttamente osservabile prima che il bilancio sia completato, ovvero solo successivamente. Per alcune stime contabili, può non esserci proprio alcun risultato direttamente osservabile.
7. Alcuni risultati incerti possono essere relativamente facili da prevedere con un livello di precisione elevato per un singolo elemento. Per esempio, la vita utile di un macchinario di produzione può essere facilmente prevista se sono disponibili informazioni tecniche sufficienti sulla sua vita utile media. Se non è possibile prevedere un risultato futuro con ragionevole precisione, ad esempio le aspettative di vita di una persona sulla base di assunzioni attuariali, si può tuttavia prevedere tale risultato con maggiore precisione per un gruppo di persone. I criteri di quantificazione possono, in alcuni casi, indicare un livello di aggregazione come base di determinazione del valore pertinente ai fini della quantificazione, riducendo così l'incertezza intrinseca nella stima.

Complessità

8. La complessità (ossia, la complessità intrinseca nel processo di effettuazione della stima contabile, prima della considerazione dei controlli) dà luogo a un rischio intrinseco. La complessità intrinseca può presentarsi qualora:
 - esistano molti elementi caratterizzanti la valutazione con numerosi o non lineari relazioni tra loro;
 - siano necessarie molteplici serie di dati per determinare valori appropriati per uno o più elementi caratterizzanti la valutazione;
 - siano necessarie più assunzioni nell'effettuazione della stima contabile o ci siano correlazioni tra le assunzioni richieste;
 - esista una difficoltà intrinseca nell'identificazione, nell'acquisizione, nell'accesso o nella comprensione dei dati utilizzati.
9. La complessità può essere legata alla complessità del metodo e del processo o modello di calcolo utilizzato per applicarlo. Per esempio, la complessità nel modello può riflettere la necessità di applicare concetti o tecniche di valutazione basate sulla probabilità, formule o tecniche di simulazione di determinazione del prezzo di un'opzione, per prevedere risultati futuri incerti o comportamenti ipotetici. Analogamente, il processo di calcolo può richiedere dati provenienti da molteplici fonti, o molteplici serie di dati, per supportare la formulazione di un'assunzione o l'applicazione di sofisticati concetti matematici o statistici.
10. Maggiore è la complessità, maggiore sarà la probabilità che la direzione abbia bisogno di applicare competenze o conoscenze specifiche nell'effettuazione di una stima contabile o di incaricare un esperto della direzione, per esempio in relazione a:
 - i concetti e le tecniche di valutazione che potrebbero essere utilizzati nell'ambito del criterio e degli obiettivi di quantificazione o di altre disposizioni del quadro normativo

sull'informazione finanziaria applicabile, nonché le modalità con cui applicare tali concetti o tecniche;

- gli elementi caratterizzanti la valutazione che possono essere pertinenti, data la natura del criterio di quantificazione e la natura, la condizione e le circostanze delle voci di bilancio per le quali sono state effettuate le stime contabili; o
- l'identificazione di fonti interne di dati appropriate (incluse quelle non provenienti dalla contabilità generale o sezionale) o di fonti esterne di informazioni, stabilendo come affrontare le potenziali difficoltà nell'acquisire dati da tali fonti o nel mantenerne l'integrità nell'applicazione del metodo o comprendendo la pertinenza e l'attendibilità dei dati.

11. I dati possono presentare complessità, a titolo esemplificativo, nelle seguenti circostanze:

- a) qualora i dati siano difficili da acquisire o quando riguardino operazioni che non sono generalmente accessibili. Anche qualora tali dati siano accessibili, per esempio attraverso una fonte esterna di informazioni, può essere difficile valutarne la pertinenza e l'attendibilità, a meno che la fonte esterna di informazioni fornisca informazioni adeguate sulle fonti di dati sottostanti che ha utilizzato e sull'eventuale elaborazione dei dati;
- b) qualora i dati che riflettono i punti di vista di una fonte esterna di informazioni su condizioni o eventi futuri, che possono essere pertinenti per supportare un'assunzione, siano difficili da comprendere in assenza di trasparenza sulla base logica e sulle informazioni che sono state considerate nel formulare tali punti di vista;
- c) qualora alcuni tipi di dati siano intrinsecamente difficili da comprendere perché richiedono una comprensione di concetti economici o giuridici tecnicamente complessi, come ad esempio i dati che includono clausole contrattuali su operazioni che coinvolgono strumenti finanziari o prodotti assicurativi complessi.

Soggettività

12. La soggettività (ossia la soggettività intrinseca nel processo di effettuazione di una stima contabile, prima della considerazione dei controlli) riflette i limiti intrinseci nelle conoscenze o nei dati ragionevolmente disponibili in relazione agli elementi caratterizzanti la valutazione. Se sono presenti tali limiti, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può ridurre il grado di soggettività fornendo un criterio richiesto per formulare determinate valutazioni. Tali disposizioni possono, per esempio, stabilire obiettivi espliciti o impliciti relativi alla quantificazione, all'informativa, alla base di determinazione del valore, o all'applicazione di un limite di costo. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può anche evidenziare l'importanza di tali valutazioni prevedendo obblighi di informativa sulle stesse.

13. La valutazione della direzione è generalmente necessaria per determinare alcuni o tutti i seguenti aspetti, che spesso implicano soggettività:

- laddove non specificati dalle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, gli approcci, i concetti, le tecniche e i fattori di valutazione appropriati da utilizzare nel metodo di stima, tenendo conto delle conoscenze disponibili;
- laddove gli elementi caratterizzanti la valutazione siano osservabili da diverse potenziali fonti di dati, le fonti appropriate di dati da utilizzare;
- laddove gli elementi caratterizzanti la valutazione non siano osservabili, le assunzioni o intervalli di assunzioni appropriati da formulare, tenendo conto dei migliori dati a disposizione, incluse, per esempio, le prospettive del mercato;

- l'intervallo dei risultati ragionevolmente possibili tra i quali scegliere la stima puntuale della direzione e la relativa probabilità che alcuni punti all'interno di tale intervallo siano coerenti con gli obiettivi del criterio di quantificazione richiesti dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
 - la scelta della stima puntuale della direzione e della relativa informativa da riportare nel bilancio.
14. Formulare assunzioni su eventi o condizioni futuri comporta l'utilizzo di valutazioni, la cui difficoltà varia a seconda del grado di incertezza di tali eventi o condizioni. La precisione con cui è possibile prevedere eventi o condizioni futuri incerti dipende dalla misura in cui gli stessi sono determinabili in base alle conoscenze, inclusa la conoscenza di condizioni, eventi e relativi risultati pregressi. La mancanza di precisione contribuisce anche all'incertezza nella stima, come illustrato in precedenza.
 15. Con riguardo ai risultati futuri, sarà necessario formulare assunzioni solo per quelle caratteristiche del risultato che sono incerte. Per esempio, nel considerare la quantificazione di una possibile perdita di valore alla data del bilancio di un credito per una vendita di beni, il valore del credito può essere stabilito inequivocabilmente e può essere direttamente osservabile nei documenti della relativa operazione. Può rimanere incerto l'importo di un'eventuale perdita per riduzione di valore. In questo caso, può essere necessario formulare delle assunzioni solamente sulla probabilità della perdita e sull'ammontare e sulla tempistica di tale eventuale perdita.
 16. Tuttavia, in altri casi, i valori dei flussi finanziari insiti nei diritti relativi ad un'attività possono essere incerti. In questi casi, è possibile che sia necessario formulare assunzioni sia sui valori dei diritti sottostanti ai flussi finanziari, sia sulle potenziali perdite dovute alla riduzione di valore.
 17. Può essere necessario che la direzione consideri le informazioni sulle condizioni e sugli eventi passati, insieme alle tendenze e aspettative attuali sugli sviluppi futuri. Le condizioni e gli eventi passati forniscono informazioni storiche che possono evidenziare andamenti storici ricorrenti che possono essere estrapolati nel valutare i risultati futuri. Tali informazioni storiche possono indicare inoltre andamenti mutevoli del comportamento in esame nel tempo (cicli o tendenze). Questi possono suggerire che i sottostanti andamenti storici sono cambiati con modalità in qualche modo prevedibili, che possono ugualmente essere estrapolate nel valutare i risultati futuri. Possono essere disponibili anche altre tipologie di informazioni che indicano possibili modifiche negli andamenti storici di tale comportamento o nei relativi cicli o tendenze. Possono essere necessarie valutazioni complesse sul valore predittivo di tali informazioni.
 18. L'estensione e la natura (incluso il grado di soggettività connesso) delle valutazioni elaborate nell'effettuazione delle stime contabili possono creare la possibilità di ingerenze da parte della direzione nell'assumere decisioni sulle linee di azione che, secondo la direzione, sono appropriate nell'effettuazione della stima contabile. Quando vi è anche un elevato livello di complessità o di incertezza nella stima, o di entrambi, il rischio o la possibilità di ingerenze da parte della direzione o di frode può aumentare.

Relazione tra incertezza nella stima e soggettività e complessità

19. L'incertezza nella stima dà origine a un'intrinseca variazione nei possibili metodi, fonti di dati e assunzioni che potrebbero essere utilizzati per effettuare una stima contabile. Ciò dà origine a soggettività e, pertanto, alla necessità di formulare valutazioni per effettuare la stima contabile. Tali valutazioni sono necessarie per scegliere metodi e fonti di dati appropriati, per formulare le assunzioni e per scegliere la stima puntuale della direzione e la relativa informativa da includere nel bilancio. Tali valutazioni sono formulate nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile in merito alla rilevazione, quantificazione, presentazione e informativa.

Tuttavia, poiché ci sono restrizioni alla disponibilità e all'accessibilità delle conoscenze o delle informazioni a supporto di tali valutazioni, esse sono per loro natura soggettive.

20. La soggettività di tali valutazioni crea la possibilità di ingerenze da parte della direzione, sia involontarie che intenzionali, nella loro formulazione. Molti quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono che le informazioni predisposte per essere incluse nel bilancio siano neutrali (ossia non devono essere oggetto di ingerenze). Dal momento che tali ingerenze, almeno in linea di principio, possono essere eliminate dal processo di stima, le fonti di potenziale ingerenza nelle valutazioni formulate per fronteggiare la soggettività sono fonti di potenziali errori piuttosto che fonti di incertezza nella stima.
21. La variazione intrinseca nei metodi, nelle fonti di dati e nelle assunzioni che possono essere utilizzati nell'effettuare una stima contabile (si veda il paragrafo 19) dà origine a una variazione nei possibili risultati della quantificazione. La dimensione dell'intervallo dei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili dipende dal grado di incertezza nella stima ed è spesso denominata sensitività della stima contabile. Oltre a determinare i risultati della quantificazione, un processo di stima comporta anche l'analisi dell'effetto delle variazioni intrinseche nei possibili metodi, fonti di dati e assunzioni sull'intervallo dei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili (denominata analisi di sensitività).
22. Elaborare per una stima contabile una presentazione in bilancio che, ove richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, consegua una corretta rappresentazione (che sia, quindi, completa, neutrale e priva di errori) include la formulazione di valutazioni appropriate nella scelta di una stima puntuale della direzione all'interno dell'intervallo dei risultati ragionevolmente possibili della quantificazione, nonché della relativa informativa che descriva in modo appropriato l'incertezza nella stima. Tali valutazioni possono esse stesse comportare soggettività, a seconda della natura delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che disciplinano tali aspetti. Per esempio, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può richiedere un criterio specifico (quale una media ponderata per la probabilità o una migliore stima) per la scelta della stima puntuale della direzione. Analogamente, esso può richiedere una specifica informativa o un'informativa che soddisfi specifici obiettivi o informazioni integrative che siano necessarie per conseguire una corretta rappresentazione nelle circostanze.
23. Sebbene una stima contabile soggetta a un grado maggiore di incertezza nella stima possa essere quantificabile in modo meno preciso rispetto ad una stima soggetta ad un grado minore di incertezza, la stima contabile può avere tuttavia una rilevanza tale per gli utilizzatori del bilancio da essere rilevata in bilancio qualora, ove richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, possa essere conseguita una corretta rappresentazione della voce in bilancio. In alcuni casi, l'incertezza nella stima può essere talmente elevata che i criteri di rilevazione previsti nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non sono rispettati e la stima contabile non può essere rilevata in bilancio. Anche in queste circostanze possono tuttavia esistere obblighi d'informativa pertinenti, riguardanti per esempio la stima puntuale o l'intervallo dei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili e informazioni che descrivano l'incertezza nella stima e le restrizioni nella rilevazione della voce di bilancio. Le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile per tali circostanze possono essere dettagliate in misura maggiore o minore. Di conseguenza, in tali circostanze, è possibile che occorra formulare ulteriori valutazioni che comportano soggettività.

Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance

Gli aspetti che il revisore può valutare di comunicare ai responsabili delle attività di governance riguardanti il proprio punto di vista in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, con riferimento alle stime contabili e alla relativa informativa, includono:

- a) le modalità con cui la direzione identifica le operazioni, gli altri eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di stime contabili e della relativa informativa, o a modifiche alle stesse;
- b) i rischi di errori significativi;
- c) la significatività relativa delle stime contabili per il bilancio nel suo complesso;
- d) la comprensione da parte della direzione (o la mancanza di tale comprensione) della natura e dell'estensione delle stime contabili, nonché dei rischi associati alle stesse;
- e) se la direzione abbia applicato competenze o conoscenze specifiche appropriate o abbia incaricato esperti appropriati;
- f) il punto di vista del revisore sulle differenze tra la stima puntuale o l'intervallo del revisore e la stima puntuale della direzione;
- g) il punto di vista del revisore sull'appropriatezza della scelta dei principi contabili relativi alle stime contabili e della presentazione delle stime contabili in bilancio;
- h) gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione;
- i) se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato, o avrebbe dovuto verificarsi, un cambiamento nei metodi adottati per l'effettuazione delle stime contabili;
- j) se si è verificato un cambiamento nei metodi adottati per l'effettuazione della stima contabile rispetto al periodo amministrativo precedente, la relativa motivazione, nonché il risultato delle stime contabili dei periodi amministrativi precedenti;
- k) se i metodi della direzione per l'effettuazione delle stime contabili, incluso quando la direzione ha utilizzato un modello, siano appropriati nel contesto degli obiettivi di quantificazione, della natura delle stime contabili, delle condizioni e delle circostanze, nonché delle altre disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- l) la natura e le conseguenze delle assunzioni significative utilizzate nelle stime contabili e il grado di soggettività connesso allo sviluppo delle assunzioni;
- m) se le assunzioni significative siano coerenti tra loro e con quelle utilizzate in altre stime contabili, o con le assunzioni utilizzate in altre aree dell'attività dell'impresa;
- n) se la direzione abbia l'intenzione di porre in essere particolari linee di condotta e abbia la capacità di farlo, ove rilevante per l'appropriatezza delle assunzioni significative ovvero per l'appropriata applicazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- o) le modalità con cui la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi e per quali ragioni li abbia scartati, ovvero in quale altro modo abbia fronteggiato l'incertezza nell'effettuazione della stima contabile;
- p) se i dati e le assunzioni significative utilizzati dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili siano appropriati nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- q) la pertinenza e l'attendibilità delle informazioni acquisite da una fonte esterna di informazioni;

- r) le difficoltà significative riscontrate nell'acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati in merito ai dati acquisiti da una fonte esterna di informazioni o alle valutazioni formulate dalla direzione o dall'esperto della direzione;
- s) le differenze significative tra il giudizio professionale del revisore e le valutazioni della direzione o di un suo esperto;
- t) i potenziali effetti sul bilancio dell'impresa derivanti dall'esposizione a rischi significativi di cui è necessario fornire informativa nel bilancio, inclusa l'incertezza nella stima associata alle stime contabili;
- u) la ragionevolezza dell'informativa di bilancio in merito all'incertezza nelle stime;
- v) se le decisioni della direzione sulla rilevazione, sulla quantificazione, sulla presentazione e sull'informativa in bilancio delle stime contabili e della relativa informativa siano conformi al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.